



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Via Degli Stadi c/o Stadio San Vito – Cancelli 17 – 87100 COSENZA  
TEL.. 0984408445 - FAX. 0984408446

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it) - delegazioni: [cosenza](http://cosenza)

e-mail: [cplnd.cosenza@figc.it](mailto:cplnd.cosenza@figc.it)

Posta Certificata: [cosenza@pec.crcalabria.it](mailto:cosenza@pec.crcalabria.it)

### ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 2G del 8 Luglio 2019

#### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

##### **NUOVO PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C.**

Si comunica che a partire dal 1° luglio 2019 le pratiche di tesseramento di competenza dell'Ufficio Tesseramento Centrale FIGC, ovvero:

1. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art. 19 FIFA;
2. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio 2018;
3. Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su;
4. Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni;
5. Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni

dovranno essere effettuate dalla società tramite il **Portale Servizi FIGC**, raggiungibile all'indirizzo <http://portaleservizi.figc.it>

Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di tesseramento, attivando la funzione "Attiva Utenza" in home page, riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma dedicata, che saranno recapitate all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della società.

Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al seguente indirizzo: [supportotecnico@figc.it](mailto:supportotecnico@figc.it)

#### **Allegati**

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 41/A** pubblicato dalla F.I.G.C. il 30 gennaio 2019, inerente la modifica regolamentare dell'art. 30 del Regolamento della L.N.D..

**COMUNICATO UFFICIALE N. 42/A** pubblicato dalla F.I.G.C. il 30 gennaio 2019, inerente la modifica regolamentare all'art. 53 delle N.O.I.F..

**COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A** pubblicato dalla F.I.G.C. il 30 gennaio 2019, inerente la modifica regolamentare all'art. 90 delle N.O.I.F..



**COMUNICATO UFFICIALE N. 45/A** pubblicato dalla F.I.G.C. il 30 gennaio 2019, inerente la modifica regolamentare all'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 46/A** pubblicato dalla F.I.G.C. il 30 gennaio 2019, inerente la modifica regolamentare all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 118/A** pubblicato dalla F.I.G.C. il 17 maggio 2019, inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per per la Stagione Sportiva 2019/2020 per le società del settore dilettantistico.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 155/A** pubblicato dalla F.I.G.C. il 28 giugno 2019, inerente la modifica degli artt. 101, 102, 103, 103bs, 105, 110 e 117 delle N.O.I.F..

**COMUNICATO UFFICIALE N. 157/A** pubblicato dalla F.I.G.C. il 28 giugno 2019, inerente la modifica dell' art. 66 delle N.O.I.F..

**COMUNICATO UFFICIALE N. 161/A** pubblicato dalla F.I.G.C. il 28 giugno 2019, inerente la deroga, in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2019/2020, alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A** pubblicato dalla F.I.G.C. il 28 giugno 2019, inerente i contributi di accesso alla giustizia sportiva di cui all'art. 48 del Codice di Giustizia Sportiva.  
deroga, in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2019/2020, alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A** pubblicato dalla F.I.G.C. il 1° luglio 2019, inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per i procedimenti riguardanti le infrazioni di cui agli artt. 24 e 30 del codice di Giustizia Sportiva.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A** pubblicato dalla F.I.G.C. il 1° luglio 2019, inerente i termini e le modalità della deroga all'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2019/2020.

## **2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 1 NAZIONALE**

Si informa che sul sito del C.R. Calabria è consultabile e scaricabile il C.U. n. 1 Nazionale pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico.

#### **SCUOLE CALCIO - S.S. 2019/2020**

Si riporta in allegato (scaricabili sul sito [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it) nella sezione comunicati e/o modulistica dell'Attività Giovanile) il Comunicato Ufficiale n. 2 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico inerente le Scuole Calcio.

- **Comunicato Ufficiale n. 2 - Scuole di Calcio 2019-2020;**
- **Allegato 1 - Riepilogo Requisiti Riconoscimento Scuole di Calcio 2019-2020;**
- **Allegato 2 - Modello per presentazione società 2019-2020;**
- **Allegato 3 - TUTORIAL CENSIMENTO ONLINE ATTIVITA' GIOVANILE;**
- **Allegato 4 - Dichiarazione Società Riconoscimento Scuole Calcio Elite 2019-2020;**
- **Allegato 5 - Modello convenzione Scuola - Società Sportiva 2019-20;**
- **Allegato 6 - Lo psicologo dello sport nella scuola calcio;**
- **SCUOLA CALCIO - Brand guide;**
- **SCUOLA CALCIO ELITE - Brand guide**

IL SEGRETARIO  
Francesco Esposito

IL DELEGATO  
Francesco Ripoli



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2019 – 2020

## COMUNICATO UFFICIALE N° 2 del 02/07/2019

### SCUOLE DI CALCIO

#### 1 SCUOLE DI CALCIO

Le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio possono attivare una “Scuola di Calcio” ufficiale, nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti ed elencati nei successivi paragrafi, tenendo conto delle modalità di costituzione di seguito indicate.

##### a) Costituzione e rinnovo: modalità e scadenze

Tutte le Società che svolgono attività giovanile nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, anche se in una sola delle categorie giovanili (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi), devono presentare alla Delegazione della LND territorialmente competente il **Modulo di Presentazione della Società** (Allegato n°1), da allegare alla domanda di partecipazione/iscrizione all'attività ufficiale locale, secondo le modalità di trasmissione previste territorialmente, e comunque **entro e non oltre il 30 Ottobre 2019**.

Il riconoscimento ufficiale della 'Scuola di Calcio' della Federazione Italiana Giuoco Calcio è rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico, d'intesa con il Settore Tecnico.

Tutte le Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti), devono essere in possesso dei seguenti requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:

1. Promuovere e divulgare la “Carta dei Diritti del Bambino” (vedi sito: [www.settoregiovanile.figc.it](http://www.settoregiovanile.figc.it)) presso i giovani calciatori, i tecnici, i dirigenti e i genitori dei tesserati, utilizzando i mezzi di comunicazione a propria disposizione (sito web, newsletter, mail, esposizione in bacheca, etc.);
2. Disporre di un impianto sportivo ed attrezzature idonee per l'avviamento e l'insegnamento del gioco del Calcio;
3. Nomina di un Dirigente Responsabile dell'Attività di Base, che sia componente del Consiglio Direttivo della Società stessa;

4. Nomina di un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, in possesso di qualifica Tecnica Federale iscritto all'albo del Settore Tecnico e opportunamente tesserato per la società stessa;
5. Rapporto Istruttore/Calciatori pari a 1:15 per le categorie di Base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti) e 1:20 per le categorie Agonistiche (Giovanissimi e Allievi);
6. Presentazione, promozione e divulgazione del **Piano dei Servizi Offerti dalla Società** rivolta agli utenti, da distribuire ai genitori, nel quale si evincano: obiettivi generali, organigramma della società, quote di iscrizione, servizi offerti, incontri con le famiglie, iniziative socio-educative programmate, qualifiche dei tecnici, orari allenamenti, ecc., da tenere in evidenza all'interno dell'impianto sportivo e da consegnare ai referenti del Settore Giovanile e Scolastico in occasione della prima visita della Scuola Calcio;
7. Indicazione di un Medico, quale riferimento di consulta per la Società (p.e. Medico Sociale);
8. Presenza di un Defibrillatore Semiautomatico nell'impianto sportivo e di Personale adeguatamente formato per l'utilizzo del defibrillatore e per il primo soccorso, ai sensi del Decreto di Legge del 24 Aprile 2013 *"Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altro dispositivi salvavita"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°169 del 20 Luglio 2013 e del successivo Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.149 del 28/6/2017, relativamente alle "Linee Guida sulla Dotazione e l'Utilizzo di Defibrillatori Semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche" e da eventuali successive integrazioni e/o modifiche emanate dalle Istituzioni governative preposte.

Nel processo di valutazione e riconoscimento delle "Scuole di Calcio", i Delegati Regionali dell'Attività di Base territorialmente competenti, che collaborano con i rispettivi Coordinatori Federali Regionali SGS, unitamente ai collaborati Esperti nell'Attività di Base, saranno di supporto alle Società.

Nella verifica della documentazione i Delegati Regionali dell'Attività di Base potranno richiedere ulteriori approfondimenti. Potranno anche ricevere eventuali variazioni o aggiornamenti ai dati presentati dalla Società successivamente alla data di consegna, ma **tassativamente non oltre il 30 Novembre 2019**

A tal proposito si comunica che, al fine di avere una conoscenza più approfondita delle società che svolgono attività giovanile nel territorio, entro il 30 Novembre 2019 dovrà essere compilato il **"Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile"**, a tutte le Società che svolgono attività giovanile. Tale censimento sarà uno strumento utile ai fini di fornire ulteriori servizi alle società stesse (Newsletter dedicate, partecipazione ad eventi, organizzazione di Workshop o Corsi di Formazione/Informazione nel territorio indirizzati alle specifiche figure professionali presenti all'interno della Società, ecc.).

Il Modulo Online non sostituisce, ma integra, il Modulo di Presentazione della Società, documento formale sottoscritto dal Rappresentante Legale della Società.

Il link per accedere al Modulo Online è il seguente:

<https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/>

(in allegato si riporta il Tutorial con le linee guida per la corretta compilazione)

Si precisa che il Modulo Online non sostituisce, ma integra, il *Modulo di Presentazione della Società*, allegato al presente Comunicato, documento formale sottoscritto dal Rappresentante Legale della Società.

## b) Requisiti “Scuole di Calcio”

Per ottenere il riconoscimento di “Scuola di Calcio”, oltre ai requisiti generali previsti al precedente punto a), è indispensabile possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:

- 1) almeno un anno di affiliazione alla FIGC (precedente all’anno in corso);
- 2) partecipazione all’attività ufficiale nelle seguenti categorie: PICCOLI AMICI e/o PRIMI CALCI, PULCINI, ESORDIENTI, GIOVANISSIMI ed ALLIEVI.

In considerazione delle opportunità di ordine demografico in relazione al territorio in cui si svolge l’attività, è possibile chiedere deroga per la sola categoria “Piccoli Amici”, purché la richiesta delle Società interessate sia adeguatamente motivata ed avvenga entro il termine fissato dal Comitato Regionale territorialmente competente, d’intesa con il Coordinatore Federale Regionale SGS.

A tal proposito si precisa che è fatto obbligo alle Società di iscrivere ai Tornei Ufficiali della FIGC un equo numero di squadre in rapporto al numero dei tesserati/e delle rispettive categorie di base:

- per la categoria Pulcini: almeno 1 squadra ogni 15 tesserati/e
- per la categoria Esordienti: almeno 1 squadra ogni 20 tesserati/e;

- 3) numero minimo di bambini/e indicato qui di seguito per ognuna delle categorie:

- PICCOLI AMICI           minimo 10 bambini/e 5/6 anni
- PRIMI CALCI           minimo 10 bambini/e 7/8 anni
- PULCINI                minimo 14 bambini/e 8/10 anni
- ESORDIENTI           minimo 18 bambini/e 10/12 anni

Rilevata l’oggettiva difficoltà di ordine demografico e geografico a conseguire tale requisito numerico in alcune realtà territoriali, il riconoscimento della Scuola di Calcio potrà, in deroga, essere concesso anche qualora non venisse raggiunto il numero minimo di bambini richiesto per la partecipazione all’attività dei PICCOLI AMICI;

- 4) Partecipazione obbligatoria ai principali Tornei, Eventi e Manifestazioni organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico per le categorie di base (p.e. Manifestazione Pulcini, già “Sei Bravo a... Scuola di Calcio”, Manifestazione Piccoli Amici e Primi Calci, già “Fun Football”, ecc.);

- 5) Tesseramento di almeno 4 Tecnici qualificati destinati a ciascuna delle 4 categorie di base. I Tecnici dovranno essere iscritti all’albo del Settore Tecnico della FIGC nei seguenti ruoli (in ordine di preferenza):

- <Allenatore Giovani Calciatori - “UEFA Grassroots C-Licence”>,
- <Istruttore di Calcio>
- <Allenatore di Base - UEFA-B> o <Istruttore Giovani Calciatori> o <Allenatore III^ Categoria>,
- <UEFA-A> (II^ Categoria)
- <UEFA-PRO> (I^ Categoria)

Per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci, oltre alle qualifiche sopra indicate, il presente criterio potrà essere soddisfatto anche affidando l’incarico ad un *Preparatore Atletico di Settore Giovanile* iscritto all’albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o, in alternativa a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomatici ISEF;

Come già previsto dalle norme emanate nella scorsa stagione sportiva, si fa presente che da quest’anno il **Responsabile Tecnico della Scuola Calcio** indicato al punto 4) del precedente paragrafo, dovrà essere individuato come ulteriore tecnico oltre ai 4 sopra indicati.

Resta inteso che, il **Responsabile Tecnico**, nell’ambito dell’attività della stessa società, può anche assumere il ruolo tecnico per la guida di altre squadre nelle categorie di base o nelle categorie giovanili.

- 6) Obbligo di indicare i coordinatori tecnici delle 6 categorie giovanili (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, nell'Attività di Base, Under 15 - Giovanissimi ed Under 17 - Allievi, nell'Attività Agonistica), in possesso di opportuna qualifica federale, che fungano da referenti tecnici per gli allenatori operanti nella società nella rispettiva categoria (considerando comunque le deroghe attualmente previste per le categorie Under 15 - Giovanissimi ed Under 17 - Allievi).
- 7) Rapporto Istruttore/Calciatori pari a 1:15 per le categorie di Base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti) e 1:20 per le categorie Agonistiche (Under 15 - Giovanissimi e Under 17 - Allievi);
- Qualora ci sia la necessità di prevedere la presenza di un secondo istruttore per mantenere adeguato il rapporto Istruttori/Calciatori, si raccomanda l'affidamento a persona qualificata o, in alternativa ad un *Preparatore Atletico di Settore Giovanile* iscritto all'albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomatici ISEF;
- 8) Consegna di una copia del tesseramento dei Tecnici operanti nella Scuola di Calcio, da allegare al Modulo di Censimento della Scuola di Calcio o comunque da consegnare prima della data di inizio dell'attività;
- 9) Partecipazione obbligatoria del Responsabile Tecnico e/o del Dirigente Responsabile della "Scuola di Calcio" a Corsi Informativi e riunioni organizzate nel territorio locale o regionale, nell'ambito del Programma di Sviluppo Territoriale, dal Settore Tecnico e/o dal Settore Giovanile e Scolastico;

- 10) Organizzazione di un 'Programma di Informazione' realizzato attraverso un numero minimo di 4 riunioni informative (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2020 e 2 entro il 30 Aprile 2020) con lo Psicologo, il Medico e/o il Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani Calciatori/Calciatrici, su temi validati dal Coordinatore Federale Regionale SGS, quali:

- il "Regolamento di Gioco" nelle specifiche categorie;
- "Stile di Vita e Sana Alimentazione";
- "Le Relazioni tra Tecnico-Giovane Calciatore-Genitore all'interno della società sportiva";
- Workshop di tipo tecnico sviluppati secondo i principi del Settore Giovanile e Scolastico.

Tali incontri dovranno essere pubblicati sul Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali territorialmente competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento.

In caso di necessità dei docenti sopra indicati è possibile richiedere il supporto al Settore Giovanile e Scolastico e/o al Settore Tecnico, per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS.

#### **NOTA SUL PROGRAMMA DI INFORMAZIONE DELLE SCUOLE DI CALCIO:**

In considerazione dei temi indicati nella forma generica al punto 10), ai fini del riconoscimento delle Scuole di Calcio (sia Élite che non), si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico, all'interno del Programma di Sviluppo Territoriale realizzato sul piano pratico ed esemplificativo attraverso i Centri Federali Territoriali attivi sul territorio, organizzerà Workshop su temi tecnici ed educativi dedicati a tecnici, dirigenti, genitori a cui è aperta la partecipazione delle società del territorio.

A tal proposito si rende noto che la partecipazione delle Società ai Workshop organizzati dai Centri Federali Territoriali potrà essere considerata valida nell'ambito dei 4 incontri previsti nel "Programma di Informazione".

Ovviamente tale partecipazione, per poter essere validata dal Coordinatore Federale Regionale SGS, dovrà essere significativa e la Società dovrà essere rappresentata dallo staff tecnico al completo (in occasione dei Workshop tecnici e/o educativi loro dedicati), o con gruppi di genitori sufficientemente ampi (nel caso di workshop di carattere educativo).

*A seguito di specifica proposta da parte del Coordinatore Federale Regionale SGS, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, in accordo con il Settore Tecnico, può effettuare ulteriori e diverse valutazioni, qualora Società virtuose evidenzino particolari qualità sul piano didattico-organizzativo, pur non completando il percorso relativo all'attività giovanile, riconoscendole ufficialmente come "Scuole di Calcio".*

### c) Requisiti “Scuola di Calcio Élite”

Con il fine di qualificare e valorizzare ulteriormente la ‘Scuola di Calcio’, il Settore Tecnico ed il Settore Giovanile e Scolastico considereranno ulteriori indicatori di qualità.

A tal proposito le ‘Scuole di Calcio’ potranno essere riconosciute ufficialmente come “Scuola di Calcio Élite”, qualora rispondano ai seguenti ulteriori requisiti e realizzino almeno un progetto a scelta tra i seguenti (il Settore Giovanile e Scolastico si riserva ovviamente di valutare il progetto presentato e le sue finalità):

#### Requisito obbligatorio:

1. Ogni squadra deve essere affidata ad una persona in possesso di qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998) rilasciata dal Settore Tecnico o, in alternativa, formata dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso la partecipazione con esito positivo all'ex corso per Istruttore di Scuola di Calcio CONI-FIGC o al Corso Informativo “Grassroots-Livello-E”.  
Per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci, oltre al tecnico previsto al punto 5, il presente criterio potrà essere soddisfatto anche affidando l'incarico ad un *Preparatore Atletico di Settore Giovanile* iscritto all'albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o, in alternativa a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomatici ISEF;
2. Qualora ci sia la necessità di prevedere la presenza di un secondo istruttore per mantenere adeguato il rapporto Istruttori/Calciatori, si raccomanda l'affidamento a persona qualificata o, in alternativa ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto all'albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomatici ISEF, o formata dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso la partecipazione con esito positivo all'ex corso per Istruttore di Scuola di Calcio CONI-FIGC o al Corso Informativo “Grassroots-Livello-E”.

#### Requisito a scelta:

- (a) Realizzazione, nel corso della stagione sportiva, di una Convenzione con almeno un Istituto Scolastico secondo le indicazioni generali riportate nell'Allegato n°5.
- (b) Partecipazione all'attività ufficiale giovanile e/o delle categorie di base con almeno una squadra mista, composta da bambini e bambine, o con una squadra composta da sole bambine. Per tale requisito è necessario il tesseramento di un numero minimo complessivo di 20 bambine.
- (c) Sviluppo di un progetto di integrazione tra giovani calciatori diversamente abili e “normodotati” frequentanti la società. Il progetto dovrà coinvolgere bambini diversamente abili a partire dai 6 anni, con disabilità intellettiva e relazionale con l'obiettivo di far giocare insieme a calcio i bambini diversamente abili, contribuendo al loro sviluppo fisico, personale e sociale, nell'ottica dell'integrazione con i coetanei normodotati. A tal proposito il Settore Giovanile e Scolastico, con apposita comunicazione fornirà le linee guida da seguire ai fini dell'ottenimento del riconoscimento di Scuola Calcio Élite.
- (d) Sviluppo di un progetto formativo continuativo nel corso della stagione sportiva, realizzato attraverso la collaborazione con uno “Psicologo” di provata esperienza, iscritto al relativo albo professionale, quale esperto dello sviluppo delle relazioni umane.  
  
Il Progetto dovrà essere preventivamente validato dal Settore Giovanile e Scolastico, in accordo alle modalità indicate nell'Allegato 6.
- (e) Sviluppo di un progetto sociale legato al territorio di appartenenza (p.e. inclusione ed integrazione; antirazzismo, Fair-Play, disagio sociale), scelto tra quelli proposti dal Settore Giovanile e Scolastico per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS.

Possono essere realizzati anche progetti diversi purché vengano preventivamente validati dal Settore Giovanile e Scolastico e sia possibile certificare e documentare l'attività effettivamente svolta.

## **Date di Scadenza Perentorie e Fasi di Controllo**

Per permettere la necessaria valutazione delle “Scuole di Calcio Élite”, si indicano di seguito le **scadenze perentorie** e le fasi di controllo per potere ufficializzare il riconoscimento sin dall’inizio della stagione sportiva.

Ciascuna società richiedente il riconoscimento come “Scuola di Calcio Élite”, **entro le date di seguito indicate** (riferite ovviamente alla corrente stagione sportiva), è tenuta a presentare al Coordinatore Federale Regionale SGS la documentazione necessaria.

Tali scadenze costituiranno di fatto le *Fasi di Controllo perentorie* del sistema di riconoscimento. Al fine di garantire il rispetto degli adempimenti necessari e con lo scopo di dare ulteriore supporto alle società interessate, ciascun Coordinatore Federale Regionale SGS può determinare differenti ed ulteriori termini di scadenza, purché siano in date precedenti a quelle perentorie.

Se alle scadenze prefissate, si dovessero riscontrare delle inadempienze, il Coordinatore Federale Regionale SGS “deve” proporre immediatamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico la revoca del riconoscimento di “Scuola di Calcio Élite”, che verrà pubblicata con apposito Comunicato Ufficiale.

**10 settembre**, trasmissione della seguente documentazione:

- 1) Consegna del **Modulo di Presentazione della Società**;
- 2) Consegna della Dichiarazione di Impegno a rispettare i requisiti minimi richiesti per il riconoscimento delle Scuole di Calcio Élite:
  - Impegno a partecipare all’attività ufficiale in tutte le categorie di base (Piccoli Amici e/o Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) e nelle categorie dell’attività agonistica (Giovanissimi ed Allievi);
  - Impegno a partecipare a Manifestazione ed Eventi nell’ambito dell’Attività di Base (p.e. “Fun Football”, “Sei Bravo a... Scuola di Calcio”, “Fair Play”, ecc.);
  - Impegno a tesserare, entro l’inizio dell’attività ufficiale, almeno 4 tecnici qualificati da destinare a ciascuna delle quattro categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti), e ad affidare ogni squadra ad un allenatore adeguatamente formato secondo i requisiti indicati;
  - Impegno a presentare il **“Programma di Informazione”**, entro il 30 novembre;
  - Impegno a sviluppare un progetto a scelta tra quelli indicati al punto c) (**“Requisito a scelta”**).

**30 Novembre**, trasmissione della seguente documentazione:

- Compilazione del Modulo di Censimento Online del Settore Giovanile
- Copia tesseramento tecnici con qualifica federale inviata al Settore Tecnico;
- Copia della Convenzione con un Istituto Scolastico o del Progetto qualificante la “Scuola di Calcio Élite”, debitamente sottoscritta dal Coordinatore Federale Regionale SGS;
- Pianificazione degli incontri di informazione previsti nel **“Programma di Informazione”**.



**10 Maggio**, trasmissione della seguente documentazione:

- Attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 5), pubblicati sul CU del Comitato Regionale territorialmente competente almeno una settimana prima del loro svolgimento;
- Attestazione tesseramento giovani calciatrici e di partecipazione all'attività ufficiale con le giovani calciatrici (solo per coloro che hanno scelto di sviluppare l'attività femminile);
- Consegna Dichiarazione attestante l'effettiva realizzazione del Progetto prescelto, consegnando certificazione dell'attività svolta, sottoscritta dall'Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola o Ente preposto), dal Responsabile del Progetto e dal Presidente della Società.

Le società che, pur impegnandosi a rispettare i requisiti richiesti, non regolarizzeranno la loro posizione entro i termini e le *Fasi di Controllo* sopra indicate, non potranno più essere riconosciute come "Scuola di Calcio Élite" nelle successive due stagioni sportive.

#### **d) Requisiti "Centri Calcistici di Base"**

Le Società che non possiedono i requisiti precedentemente esposti e che comunque partecipano all'attività ufficiale in almeno una delle categorie di base: Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, o delle categorie giovanili: Giovanissimi, Allievi, possono costituire "Centri Calcistici di Base"

Tali società sono comunque tenute al rispetto di quanto indicato alla lettera **a)** del presente paragrafo. **Come già previsto dalle norme emanate nella scorsa stagione sportiva, si fa presente che da quest'anno le Società identificate come "Centri Calcistici di Base" che hanno più squadre, oltre al Responsabile Tecnico con qualifica federale indicato al punto 4) del precedente paragrafo a), sono tenute a tesserare un ulteriore tecnico destinato all'attività giovanile.**

Per tutte le Società che operano come "Centri Calcistici di Base" (ed in particolare per quelle di nuova costituzione ed affiliazione) è previsto un corso informativo a livello provinciale a rapido svolgimento, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico, per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS, in collaborazione con le articolazioni territoriali della LND, prima dell'inizio dell'attività ufficiale, con partecipazione obbligatoria per almeno il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base della stessa Società.

In tale corso verranno illustrate norme e regolamenti specifici, cenni di metodologia, didattica e programmazione generale per le categorie di base.

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>VEDASI SCHEMA RIEPILOGATIVO IN ALLEGATO<br/>RELATIVO AI REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SCUOLE DI CALCIO</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2 SCUOLE DI 'CALCIO A 5'

In ottemperanza agli indirizzi programmatici del presente Comunicato Ufficiale, tutte le Società affiliate alla FIGC hanno facoltà di istituire “Scuole di Calcio” (i cui organici possono comprendere sia ragazze che ragazzi), sottostando automaticamente alle normative vigenti al riguardo (vedasi quanto previsto al Paragrafo 1), ivi comprese le Società di ‘Calcio a 5’.

A tal proposito, valutate le specificità tecnico-organizzative dell’attività di ‘Calcio a 5’, sono previsti requisiti diversi per il riconoscimento delle ‘Scuole di Calcio a Cinque’ e dei ‘Centri di Base di Calcio a 5’, secondo quanto di seguito riportato.

### a) Requisiti ‘Scuole di Calcio a 5’

Per ottenere il riconoscimento di “Scuola di Calcio a 5”, oltre a quanto indicato al precedente **Paragrafo 1** alle lettere **a)** e **b)**, è indispensabile possedere i seguenti specifici requisiti:

- 1) impianto sportivo (preferibilmente al coperto) e attrezzature idonee per l’avviamento al gioco del Calcio a 5 (p.e. pallone a rimbalzo controllato, in cuoio e/o in gomma);
- 2) attività ufficiale di ‘Calcio a Cinque’ in almeno due delle seguenti categorie, di cui almeno una relativa alle categorie dell’Attività di Base:

PICCOLI AMICI, PRIMI CALCI, PULCINI, ESORDIENTI, UNDER 15, UNDER 17.

- 3) In considerazione dell’attività svolta nell’ambito delle categorie di base, di seguito si indica il numero minimo di bambini e/o bambine previsto per ognuna delle categorie:
  - PICCOLI AMICI                minimo 10 bambini/e 5/6 anni
  - PRIMI CALCI                minimo 10 bambini/e 7/8 anni
  - PULCINI                    minimo 10 bambini/e 8/10 anni
  - ESORDIENTI                minimo 10 bambini/e 10/12 anni.
- 4) Tesseramento di almeno 2 Tecnici qualificati destinati alle categorie di base, indipendentemente dal numero di squadre formate. I Tecnici dovranno essere iscritti all’albo del Settore Tecnico della FIGC nei seguenti ruoli (in ordine di preferenza):
  - <Allenatore Giovani Calciatori - “UEFA Grassroots C-Licence”>,
  - <Istruttore di Calcio>
  - <Allenatore di Calcio a 5>
  - <Allenatore di Base – UEFA-B> o <Istruttore Giovani Calciatori> o <Allenatore III^ Categoria>,
  - <UEFA-A> (II^ Categoria)
  - <UEFA-PRO> (I^ Categoria)

### b) Requisiti ‘Scuole di Calcio a 5 Élite’

Per ottenere il riconoscimento di “Scuola di Calcio a 5 Élite”, oltre a quanto indicato al precedente Paragrafo 1, lettere **a)**, **b)** e **c)**, è indispensabile possedere i seguenti specifici requisiti:

- 1) attività ufficiale in tutte le seguenti categorie:

PICCOLI AMICI e/o PRIMI CALCI, PULCINI, ESORDIENTI, UNDER 15, UNDER 17.

Rilevata l’oggettiva difficoltà, di ordine demografico e geografico, di conseguire tale requisito numerico in alcune realtà territoriali, il riconoscimento della “Scuola di Calcio a 5 di Élite” potrà, in deroga, essere concesso anche qualora il numero di allievi tesserati nella categoria PICCOLI AMICI non consenta la partecipazione all’attività ufficiale.

2) Tesseramento di almeno 4 Tecnici qualificati destinati a ciascuna delle 4 categorie di base. I Tecnici dovranno essere iscritti all'albo del Settore Tecnico della FIGC nei seguenti ruoli (in ordine di preferenza), tenendo conto di quanto indicato nel paragrafo 1, lettera a), punti 5 e 6:

- <Allenatore Giovani Calciatori - "UEFA Grassroots C-Licence">,
- <Istruttore di Calcio>
- <Allenatore di Calcio a 5>
- <Allenatore di Base - UEFA-B> o <Istruttore Giovani Calciatori> o <Allenatore III^ Categoria>,
- <UEFA-A> (II^ Categoria)
- <UEFA-PRO> (I^ Categoria)

### c) Requisiti "Centri di Base di Calcio a 5"

Tutte le Società che svolgono attività giovanile di 'Calcio a 5', oltre a quanto già riportato alla lettere **a)** e **d)** nel Paragrafo 1, dovranno essere in possesso dei seguenti specifici requisiti:

- Impianto sportivo (preferibilmente al coperto) e attrezzature idonee per l'avviamento al gioco del Calcio a 5 (p.e. pallone a rimbalzo controllato, in cuoio e/o in gomma)

## 3 'SCUOLE CALCIO' - ATTIVITÀ FEMMINILE

Anche le Società di puro Calcio Femminile hanno l'opportunità di istituire una 'Scuola di Calcio' o un 'Centro Calcistico di Base' (i cui organici possono comprendere sia ragazze che ragazzi), sia che siano riferiti al 'Calcio' o che siano riferiti al 'Calcio a 5', sottostando alle normative vigenti al riguardo indicate nei paragrafi precedenti 1. e 2.

A tal proposito, valutate le opportunità di sviluppo delle Società che svolgono Attività Femminile, sono previsti requisiti diversi per il riconoscimento delle 'Scuole di Calcio' e dei 'Centri di Base', secondo quanto di seguito riportato:

### a) Requisiti 'Scuole di Calcio' di Società Femminili

Per ottenere il riconoscimento di "Scuola di Calcio", oltre a quanto indicato al precedente Paragrafo 1, lettere **a)** e **b)**, è indispensabile possedere i seguenti specifici requisiti:

- 1) attività ufficiale in almeno due delle seguenti categorie, di cui almeno una relativa alle categorie dell'Attività di Base:

PICCOLI AMICI e/o PRIMI CALCI, PULCINI, ESORDIENTI, UNDER 15, UNDER 17

- 2) Tesseramento di almeno 2 Tecnici qualificati destinati alle categorie di base, indipendentemente dal numero di squadre formate. I Tecnici dovranno essere iscritti all'albo del Settore Tecnico della FIGC nei seguenti ruoli (in ordine di preferenza):
  - <Allenatore Giovani Calciatori - "UEFA Grassroots C-Licence">,
  - <Istruttore di Calcio>
  - <Allenatore di Base - UEFA-B> o <Istruttore Giovani Calciatori> o <Allenatore III^ Categoria>,
  - <UEFA-A> (II^ Categoria)
  - <UEFA-PRO> (I^ Categoria)

## b) Requisiti 'Scuole di Calcio Élite' di Società Femminili

Per ottenere il riconoscimento di "Scuola di Calcio Élite", oltre a quanto indicato al precedente Paragrafo 1, lettere **a)**, **b)** e **c)**, è indispensabile possedere i seguenti specifici requisiti:

1) attività ufficiale in tutte le seguenti categorie:

PICCOLI AMICI e/o PRIMI CALCI, PULCINI, ESORDIENTI, UNDER 15, UNDER 17.

Rilevata l'oggettiva difficoltà, di ordine demografico e geografico, di conseguire tale requisito numerico in alcune realtà territoriali, il riconoscimento della "Scuola di Calcio a 5 di Élite" potrà, in deroga, essere concesso anche qualora il numero di allievi tesserati nella categoria PICCOLI AMICI non consenta la partecipazione all'attività ufficiale.

## 4 INDIRIZZI TECNICI

Secondo quanto stabilito congiuntamente dal Settore Tecnico e dal Settore Giovanile e Scolastico, l'attività praticata nelle "Scuole di Calcio" e nei 'Centri di Base' deve:

- interessare i bambini/e di tutte le 6 fasce d'età:

5/6 anni      (1ª fascia)      – categoria "Piccoli Amici"

7/8 anni      (2ª fascia)      – categoria "Primi Calci"

8/10 anni      (3ª fascia)      – categoria "Pulcini"

10/12 anni      (4ª fascia)      – categoria "Esordienti"

12/14 anni      (5ª fascia)      – categoria "Giovanissimi"

14/16 anni      (6ª fascia)      – categoria "Allievi"

- realizzarsi per un periodo non inferiore a sei mesi, consigliando il numero di ore e di sedute minime settimanali indicato di seguito:

PICCOLI AMICI    90' a seduta, per 2 sedute settimanali ed un confronto con altri gruppi coetanei;

PRIMI CALCI     90' a seduta, per 2 sedute settimanali ed un confronto con altri gruppi coetanei;

PULCINI          90' a seduta, per 3 sedute settimanali ed un incontro con altri gruppi coetanei (meglio se realizzati tipo 'festival' con la presenza di almeno 4 squadre);

ESORDIENTI     90' a seduta, possibilmente per 3 sedute settimanali ed un incontro con altri gruppi coetanei (meglio se realizzati tipo 'festival' con la presenza di almeno 4 squadre);

GIOVANISSIMI   120' a seduta, per 3 sedute settimanali, oltre la gara domenicale;

ALLIEVI          120' a seduta, per 3-4 sedute settimanali, oltre la gara domenicale

*Il numero di sedute settimanali consigliate ha lo scopo di aumentare la quantità della pratica sportiva, che di conseguenza porta ad un aumento sostanziale dell'esperienza e della capacità di risolvere situazioni di gioco, coerentemente con il miglioramento delle abilità tecniche.*

*Tale aumento della quantità di gioco/attività può essere apportato in due modalità: aumentando la durata delle sedute di allenamento (p.e. da 90' a 120'), oppure aumentando il numero di sedute settimanali (p.e. da 2 a 3), facendo attenzione che il numero di giovani calciatori coinvolti e gli spazi a disposizione per la seduta di allenamento siano adeguati al programma di formazione.*

- prevedere l'assicurazione obbligatoria di tutti i bambini/e iscritti/e:
  - per la 1ª e per la 2ª fascia tramite la “carta assicurativa” annuale emessa dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;
  - per la 3ª e per la 4ª fascia tramite il cartellino “giovani” del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;
  - per la 5ª e per la 6ª fascia tramite il cartellino “giovani” del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC o tramite il tesseramento previsto dalla rispettiva Lega a cui appartiene la Società;
- prevedere la visita medica di tutti i bambini/e, al fine di accertare la loro idoneità all'attività sportiva, secondo quanto previsto dalle vigenti norme;
- seguire le indicazioni contenute nelle pubblicazioni tecniche federali relative all'Attività di Base, disponibili presso gli Organi competenti della FIGC (con particolare riguardo alla “Guida Tecnica per le Scuole di Calcio” edita dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, e nelle schede tecniche riferite all'attività dei Centri Federali Territoriali) e nelle circolari esplicative diramate dallo stesso Settore Giovanile e Scolastico e/o dal Settore Tecnico della FIGC.

Di seguito si indicano ulteriori principi che ogni società che svolge attività giovanile deve considerare al fine di programmare ed organizzare al meglio le proprie attività nell'interesse comune:

- Salvaguardare e tutelare i giovani calciatori che partecipano all'attività con tanto entusiasmo e voglia di imparare, facendo attenzione in particolare ai giovani che si trovano ai due estremi, ossia giovani che mostrano di aver talento, così come giovani che non hanno una marcata attitudine.
- Qualora siano previste quote di iscrizione, si raccomanda di contenerle in modo che siano sostenibili alla popolazione del territorio, considerando comunque un reinvestimento delle quote introitate nel progetto della Scuola Calcio ed in particolare ai servizi da offrire ai giovani calciatori.

Sottoporre ai genitori, ai giovani calciatori, ai tecnici e ai dirigenti della società un questionario di gradimento da cui sia possibile ricevere dei feedback relativamente alle offerte e all'organizzazione della società, con l'ottica di apportare eventuali aggiustamenti per migliorarne la qualità.

## 5 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

I responsabili tecnici del Settore Giovanile e Scolastico preposti all'Attività di Base ed operanti presso le Strutture periferiche garantiranno la necessaria assistenza tecnico-didattica e nello stesso tempo provvederanno a verificare periodicamente la qualità dei programmi svolti.

Il Settore Tecnico ed il Settore Giovanile e Scolastico si impegnano a dare un significativo supporto formativo di carattere tecnico, didattico ed organizzativo, a tutte le Società che partecipano all'Attività di Base, sia come ‘Scuola di Calcio’ che come ‘Centro Calcistico di Base’, attraverso i Delegati Regionali ed i collaboratori Esperti nell'ambito dell'Attività di Base presenti nel territorio, così come attraverso lo staff tecnico dei Centri Federali Territoriali.

Il Settore Tecnico ed il Settore Giovanile e Scolastico promuoveranno con opportuni incentivi, non necessariamente di carattere finanziario, l'attività delle Società che costituiranno una ‘Scuola di Calcio’.

Le ‘Scuole di Calcio’ che non svolgeranno l'attività seguendo le disposizioni del Settore Tecnico e del Settore Giovanile e Scolastico o che si renderanno protagoniste di comportamento antisportivo all'interno ed all'esterno del terreno di gioco, potranno incorrere in provvedimenti di progressiva entità fino alla revoca del riconoscimento quale ‘Scuola di Calcio’.

Tale revoca può intervenire in qualsiasi momento della stagione sportiva.

## 6 UTILIZZO DEL LOGO 'SCUOLA CALCIO' E 'SCUOLA CALCIO ÉLITE'

Le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e che svolgono attività giovanile, possono essere riconosciute ufficialmente come “Scuola Calcio” - “Scuola Calcio Élite” qualora vengano rispettati i criteri ed i requisiti stabiliti annualmente dal Settore Giovanile e Scolastico, di intesa con il Settore Tecnico.

La FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico, al fine di favorire l'attività delle Società che ottengono tale riconoscimento e dare maggiori opportunità per promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che educativo concede l'utilizzo del marchio “Scuola Calcio” e “Scuola Calcio Élite”.

Si allegano i manuali per il corretto utilizzo dei loghi e le società sono tenute ad attenersi rigorosamente a quanto indicato in ciascun manuale oltre che a mantenere o migliorare i requisiti richiesti per il riconoscimento.

Solo le società riconosciute ufficialmente come “Scuola Calcio” e “Scuola Calcio Élite” sono autorizzate ad utilizzare il marchio così come non avranno più diritto ad utilizzare il suddetto marchio qualora venga revocato il riconoscimento.

Le Scuole Calcio sono tenute a rispettare le regole di applicazione del logo per non comprometterne la leggibilità e potranno applicarlo solo sui supporti di comunicazione riportati nel manuale.

Il nuovo marchio “Scuola Calcio” - “Scuola Calcio Élite” non deve mai essere associato ad altri loghi commerciali ma solo al logo della società.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 LUGLIO 2019

**IL SEGRETARIO**  
Vito Di Gioia

**IL PRESIDENTE**  
Vito Tisci

Premessa

### Orientamenti

Indicare il numero di sedute settimanali consigliate per aumentare la quantità della pratica sportiva, che di conseguenza porta ad un aumento sostanziale dell'esperienza e della capacità di risolvere situazioni di gioco, coerentemente con il miglioramento delle abilità tecniche.

- Tale aumento della quantità di gioco/attività può essere apportato in due modalità: aumentando la durata delle sedute di allenamento (p.e. da 90' a 120'), oppure aumentando il numero di sedute settimanali (p.e. da 2 a 3). Di seguito il numero minimo di sedute consigliato per ciascuna fascia d'età:

|               |                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piccoli Amici | almeno 2 sedute settimanali ed un confronto con altri gruppi coetanei (possibilmente realizzati tipo 'festival' con la presenza di almeno 4 squadre) |
| Primi Calci   | almeno 2 sedute settimanali ed un confronto con altri gruppi coetanei (possibilmente realizzati tipo 'festival' con la presenza di almeno 4 squadre) |
| Pulcini       | almeno 3 sedute settimanali ed un incontro con altri gruppi coetanei (meglio se realizzati tipo 'festival' con la presenza di almeno 4 squadre)      |
| Esordienti    | almeno 3 sedute settimanali ed un incontro con altri gruppi coetanei (meglio se realizzati tipo 'festival' con la presenza di almeno 4 squadre)      |
| Giovanissimi  | almeno 3 sedute settimanali, oltre la gara domenicale                                                                                                |
| Allievi       | almeno 3-4 sedute settimanali, oltre la gara domenicale                                                                                              |

Salvaguardare e tutelare i giovani calciatori che partecipano all'attività con tanto entusiasmo e voglia di imparare, facendo attenzione in particolare ai giovani che si trovano ai due estremi, ossia giovani che mostrano di aver talento, così come giovani che non hanno una marcata attitudine.

Prevedere quote di iscrizione accessibili alla popolazione del territorio, prevedendo un reinvestimento delle quote introitate nel progetto della scuola calcio ed in particolare ai servizi da offrire ai giovani calciatori

Sottoporre i genitori, i giovani calciatori, i tecnici e i dirigenti della società un questionario di gradimento nel quale sia possibile avere dei feedback relativamente alle offerte e all'organizzazione della società, con l'ottica di apportare eventuali aggiustamenti per migliorare la qualità.

ALLEGATO 1 - RIEPILOGO REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SCUOLE DI CALCIO – stagione sportiva 2019/2020

| Tipologia requisito                         | SCUOLE DI CALCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CENTRI CALCISTICI DI BASE |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| REQUISITI PRIMARI<br>NECESSARI PER<br>TUTTI | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promuovere e divulgare la “Carta dei Diritti del Bambino” ai giovani calciatori, ai tecnici, ai dirigenti e ai genitori dei tesserati (<b>vedi sito: <a href="http://www.settoregiovanile.figc.it">www.settoregiovanile.figc.it</a></b>);</li> <li>2. Disporre di un <b>impianto sportivo</b> ed attrezzature idonee per l'avviamento e l'insegnamento del gioco del Calcio o del Calcio a Cinque;</li> <li>3. nomina di un <b>Dirigente</b> Responsabile della dell'Attività di Base, che sia componente del Consiglio Direttivo della Società stessa;</li> <li>4. Nomina di un <b>Responsabile</b> Tecnico dell'Attività di Base in possesso di qualifica federale UEFA, tesserato per la società stessa;</li> <li>5. Rapporto Istruttore/Calciatori pari a 1:15 per le categorie di Base e 1:20 per le categorie Agonistiche;</li> <li>6. Presentazione, promozione e divulgazione del <b><i>Piano dei Servizi Offerti dalla Società</i></b> previsti per i giovani calciatori e gli utenti della Società, da consegnare anche alle famiglie, nel quale si evincano: obiettivi generali, organigramma della società, quote di iscrizione, servizi offerti dalla società, qualifiche dei tecnici, orari allenamenti, ecc. ., da tenere in evidenza all'interno dell'impianto sportivo e da consegnare ai referenti del Settore Giovanile e Scolastico in occasione della prima visita della Scuola Calcio;;</li> <li>7. un medico, quale referente di consulta per la società (p.e. Medico Sociale);</li> <li>8. Presenza di un Defibrillatore Semiautomatico nell'impianto e personale adeguatamente formato per l'utilizzo del defibrillatore e per il primo soccorso (secondo le linee guida relative al Decreto di Legge del 24 Aprile 2013)</li> </ol> |                           |
| Affiliazione                                | Almeno una stagione sportiva (non viene considerato l'anno in corso);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |



ALLEGATO 1 - RIEPILOGO REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SCUOLE DI CALCIO – stagione sportiva 2019/2020

| Tipologia requisito | SCUOLE DI CALCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CENTRI CALCISTICI DI BASE                                                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attività ufficiale  | <p>Attività ufficiale nelle seguenti categorie:<br/> PICCOLI AMICI,<br/> PRIMI CALCI<br/> PULCINI,<br/> ESORDIENTI,<br/> GIOVANISSIMI,<br/> ALLIEVI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• possibili ulteriori valutazioni in riferimento alle seguenti circostanze:</li> <li>• inattività nella categoria Piccoli Amici e/o Primi Calci</li> <li>• Scuole di Calcio a 5</li> <li>• Scuole di Calcio Femminile</li> <li>• Società virtuose che evidenziano particolare qualità sul piano didattico-organizzativo, pur non completando il percorso relativo all'attività giovanile</li> </ul> | <p>Partecipazione in almeno una delle seguenti categorie di base:</p> <p>PICCOLI AMICI,<br/> PRIMI CALCI,<br/> PULCINI,<br/> ESORDIENTI</p> |
|                     | <p>Numero minimo di bambini e/o bambine:<br/> PICCOLI AMICI: 10 bambini/e<br/> PRIMI CALCI: 10 bambini/e<br/> PULCINI: 15 bambini/e<br/> ESORDIENTI: 15 bambini/e<br/> * possibile deroga per inattività nella categoria Piccoli Amici, oltre che per il Calcio a 5 e per il Calcio Femminile</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |
|                     | <p>Partecipazione obbligatoria ai principali Tornei, Eventi e Manifestazioni per le categorie di base (p.e. "Pulcini #GrassrootsChallenge", "Fun Football", ecc.);</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |

ALLEGATO 1 - RIEPILOGO REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SCUOLE DI CALCIO – stagione sportiva 2019/2020

| Tipologia requisito | SCUOLE DI CALCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CENTRI CALCISTICI DI BASE |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Istruttori          | <p>Rapporto istruttore/allievi non inferiore a 1:15 per le squadre delle categorie di base e non inferiore a 1:20 per le squadre delle categorie giovanili;</p> <p>Tesseramento di almeno 4 Tecnici qualificati dal Settore Tecnico destinati a ciascuna delle quattro categorie dell'Attività di Base;<br/>Per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci il criterio potrà essere considerato soddisfatto anche nel caso in cui l'incarico venga affidato ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto all'albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o a Laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF.</p> <p>Obbligo di indicare i coordinatori tecnici di delle sei categorie giovanili (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, nell'Attività di Base, Giovanissimi, Allievi, nell'Attività Agonistica), in possesso di opportuna qualifica federale.</p> <p>Qualora ci sia la necessità di prevedere la presenza di un secondo istruttore per mantenere adeguato il rapporto Istruttori/Calciatori, sarà possibile anche prevedere l'affidamento di tale incarico ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto all'albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o a Laureati in Scienze Motorie, o a Diplomati ISEF.</p> |                           |
|                     | Consegna di una copia del tesseramento dei Tecnici operanti nella Scuola di Calcio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |

ALLEGATO 1 - RIEPILOGO REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SCUOLE DI CALCIO – stagione sportiva 2019/2020

| Tipologia requisito                      | SCUOLE DI CALCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CENTRI CALCISTICI DI BASE                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabili della Scuola di Calcio      | <p>Tesseramento di un Responsabile Tecnico in possesso di qualifica Tecnica Federale iscritto all'albo del Settore Tecnico.</p> <p>Indicazione del Dirigente Responsabile facente parte del Consiglio Direttivo della Società</p> <p>Partecipazione obbligatoria alle riunioni organizzate, nell'ambito dell'Attività di Base, dal Settore Giovanile e Scolastico</p>                                                                                                                                                                                                                            | <p>Indicazione del Dirigente Responsabile e del Responsabile Tecnico con qualifica del Settore Tecnico</p>                                                                                                                    |
| Strutture ed Attrezzature                | <p>Strutture ed Attrezzature idonee per l'insegnamento del gioco del calcio</p> <p>Svolgere preferibilmente attività Indoor in tutte le categorie (<i>requisito richiesto solo alle Scuole di Calcio a 5</i>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Strutture ed Attrezzature idonee per l'insegnamento del gioco del calcio</p>                                                                                                                                               |
| Attività di informazione e aggiornamento | <p>Organizzazione di riunioni informative rivolte a Dirigenti, Tecnici e Genitori con lo Psicologo, il Medico e/o il Tecnico.</p> <p>Nel caso di necessità è possibile richiedere il supporto dei docenti indicati dal Settore Giovanile e Scolastico.</p> <p>Sarà riconosciuta anche la partecipazione a Workshop organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico nell'ambito del Programma di Sviluppo Territoriale realizzato sul piano pratico ed esemplificativo attraverso i Centri Federali Territoriali attivi sul territorio, purché ci sia una significativa presenza della Società</p> | <p>È previsto un corso informativo a livello provinciale a rapido svolgimento, per i Responsabili Tecnici dell'Attività di Base, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico prima dell'inizio dell'attività ufficiale</p> |

# ALLEGATO 1 - RIEPILOGO REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SCUOLE DI CALCIO – stagione sportiva 2019/2020

| SCUOLE CALCIO ÉLITE                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Requisito<br/>Obbligatorio</u>                                     | <p>Ogni squadra deve essere affidata ad una persona adeguatamente formata e qualificata (ossia, oltre ai 4 tecnici previsti, ogni squadra deve essere affidata ad una persona che abbia almeno partecipato con esito positivo al corso per Istruttore di Scuola di Calcio CONI-FIGC o al Corso Grassroots Livello-E).</p> <p>Per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci il criterio potrà essere considerato soddisfatto anche nel caso in cui l'incarico venga affidato a Preparatori Atletici di Settore Giovanile qualificati dal Settore Tecnico ed opportunamente tesserati per la società, oppure a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomatisti ISEF.</p> |
| <u>Altri indicatori di<br/>qualità<br/>FACOLTATIVI<br/>(a scelta)</u> | Realizzazione, nel corso della stagione sportiva, di una Convenzione con almeno un Istituto Scolastico (vedi Allegato n°5 al C.U. n°2 FIGC-SGS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                       | Partecipazione ad attività ufficiale nelle categorie di base o giovanili con almeno una squadra composta da sole bambine o mista, bambini e bambine, con un numero minimo complessivo di 20 tesserate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                       | Sviluppo di un progetto di integrazione tra diversamente abili e giovani calciatori frequentanti la società, tenendo in considerazione l'obiettivo di far giocare insieme a calcio i bambini diversamente abili, nell'ottica dell'integrazione con bambini normodotati. <i>Il progetto verrà valutato dal Settore Giovanile e Scolastico.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                       | <p>Sviluppo di un progetto formativo continuativo realizzato attraverso la collaborazione con uno "Psicologo" di provata esperienza con specifica qualifica, iscritto al relativo albo professionale, quale esperto dello sviluppo delle relazioni umane.</p> <p>Il Progetto dovrà essere preventivamente validato dal Settore Giovanile e Scolastico, tenendo conto delle linee guida appositamente indicate (vedi Allegato n°6 al C.U. n°2 FIGC-SGS)</p>                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                       | <p>Sviluppo di un progetto sociale legato al territorio di appartenenza scelto tra quelli proposti dal Settore Giovanile e Scolastico per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS.</p> <p>Possono essere realizzati anche progetti diversi, purché vengano preventivamente validati dal Settore Giovanile e Scolastico e sia possibile certificarne l'attività.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## ALLEGATO 1 - RIEPILOGO REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SCUOLE DI CALCIO – stagione sportiva 2019/2020

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REVOCHE | <ul style="list-style-type: none"><li>• Inadempienza o mancata consegna della documentazione necessaria entro i termini indicati nelle fasi di controllo previste dal CU n°2 per le “Scuole di Calcio d’Elite”, con conseguente inibizione a richiedere il riconoscimento come Scuola Calcio d’Elite per le successive due stagioni sportive</li><li>• Mancata partecipazione del Responsabile Tecnico e del Dirigente Responsabile della ‘Scuola di Calcio’ o del ‘Centro Calcistico di Base’ alle riunioni organizzate secondo gli indirizzi del Settore Giovanile e Scolastico;</li><li>• Mancata partecipazione alle attività ufficiali delle categorie di base (p.e. “Torneo Pulcini #Grassroots Challenge”, “Fun Football”, ecc.);</li><li>• Mancato rispetto delle norme che regolano l’attività giovanile ed in particolare le categorie di base (in riferimento al CU n°1 FIGC-SGS e successive Circolari: p.e. utilizzo calciatori che non possono prendere parte all’attività ufficiale, ecc.)</li><li>• Comportamenti dequalificanti da parte del tecnico, del dirigente o della società</li><li>• In caso di revoca del riconoscimento come “Scuola di Calcio” e “Scuola di Calcio Élite” non potrà essere il materiale prodotto con il relativo logo</li></ul> |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

Stagione Sportiva 2019/2020

**PRESENTAZIONE  
DEL SETTORE GIOVANILE**

***Società***

---

**Matricola n°** \_\_\_\_\_

**Affiliata per** \_\_\_\_\_ **(indicare Lega di appartenenza)**

**Attività svolta** \_\_\_\_\_ **(C11, C5, Femminile)**

**Indirizzo** \_\_\_\_\_ **n°** \_\_\_\_\_

**CAP** \_\_\_\_\_ **Città** \_\_\_\_\_ **Prov.** \_\_\_\_\_

**Telefono sede** \_\_\_\_\_ **Tel. Mobile** \_\_\_\_\_

**Mail** \_\_\_\_\_

***Delegazione Provinciale***

---

***Comitato Regionale***

---

**B1. ORGANIGRAMMA DEL SETTORE GIOVANILE**

Allegare una rappresentazione grafica dettagliata della struttura organizzativa attuale del settore giovanile (vedi esempio allegato A).

**RESPONSABILI DEL SETTORE GIOVANILE E DELL'ATTIVITA' DI BASE**

| Nome e cognome | Ruolo<br><i>(Es: Responsabile,<br/>Responsabile Tecnico,<br/>Responsabile<br/>organizzativo,<br/>Responsabile Tecnico<br/>Scuola di Calcio,<br/>Dirigente Responsabile<br/>Scuola Calcio, etc.)</i> | Qualifica<br><i>(Es: Allenatore di prima<br/>categoria, Allenatore di<br/>seconda categoria, etc.)</i> | Contatti<br><i>(mail, telefono<br/>cellulare)</i> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                   |

**B2. RIEPILOGO SQUADRE GIOVANILI E CALCIATORI TESSERATI****SQUADRE PRESSO LA SOCIETÀ  
(Stagione Sportiva corrente)**

| CATEGORIA     | NUMERO TOTALE DI SQUADRE | NUMERO TOTALE DI CALCIATORI<br>TESSERATI |
|---------------|--------------------------|------------------------------------------|
| ALLIEVI       |                          |                                          |
| GIOVANISSIMI  |                          |                                          |
| ESORDIENTI    |                          |                                          |
| PULCINI       |                          |                                          |
| PRIMI CALCI   |                          |                                          |
| PICCOLI AMICI |                          |                                          |
| TOTALE        |                          |                                          |

**CAMPIONATI / TORNEI**  
(Stagione Sportiva corrente)

|                     | Nome Squadra<br>(es: "Allievi A",<br>Giovanissimi<br>Regionali, etc.) | Livello di<br>Attività<br>(nazionale,<br>regionale o<br>provinciale) | Campionato | Classi<br>d'età | Numero di<br>calciatori<br>in rosa |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>ALLIEVI</b>      |                                                                       |                                                                      |            |                 |                                    |
|                     |                                                                       |                                                                      |            |                 |                                    |
|                     |                                                                       |                                                                      |            |                 |                                    |
| <b>GIOVANISSIMI</b> |                                                                       |                                                                      |            |                 |                                    |
|                     |                                                                       |                                                                      |            |                 |                                    |
|                     |                                                                       |                                                                      |            |                 |                                    |

|                      | Nome Squadra<br>(es: "Esordienti<br>1° anno", etc.) | Livello di<br>Attività<br>(9:9 o 7:7,<br>etc.) | Attività'<br>Ufficiale<br>Federale<br>(torneo categorie<br>di base) | Classi<br>d'età | Numero di<br>calciatori<br>in rosa |
|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>ESORDIENTI</b>    |                                                     |                                                |                                                                     |                 |                                    |
|                      |                                                     |                                                |                                                                     |                 |                                    |
|                      |                                                     |                                                |                                                                     |                 |                                    |
| <b>PULCINI</b>       |                                                     |                                                |                                                                     |                 |                                    |
|                      |                                                     |                                                |                                                                     |                 |                                    |
|                      |                                                     |                                                |                                                                     |                 |                                    |
| <b>PRIMI CALCI</b>   |                                                     |                                                |                                                                     |                 |                                    |
|                      |                                                     |                                                |                                                                     |                 |                                    |
|                      |                                                     |                                                |                                                                     |                 |                                    |
| <b>PICCOLI AMICI</b> |                                                     |                                                |                                                                     |                 |                                    |
|                      |                                                     |                                                |                                                                     |                 |                                    |
|                      |                                                     |                                                |                                                                     |                 |                                    |

**TECNICI**

(Stagione Sportiva corrente)

|                     |                 |                                                                                    |                                                                                                                                               | <b>QUALIFICHE OBBLIGATORIE</b>                                                                                          |                                                                          |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                     | Nome Allenatore | Nome Squadra<br>(Es: U17 Serie<br>A e B,<br>U15 Regionale,<br>Esordienti,<br>etc.) | Ruolo<br>(Es: Coordinatore<br>Categoria,<br>Responsabile,<br>Allenatore in<br>seconda, Allenatore<br>portieri, Assistente<br>allenatore etc.) | Qualifica<br>(Es: Allenatore<br>Giovani<br>Calciatori UEFA-<br>C, Allenatore<br>UEFA-B,<br>Allenatore UEFA-<br>A, etc.) | <b>EVENTUALE<br/>DEROGA<br/>RICHIESTA*</b><br><br>(Scrivere<br>"DEROGA") |
| <b>ALLIEVI</b>      |                 |                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                          |
|                     |                 |                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                          |
|                     |                 |                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                          |
|                     |                 |                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                          |
| <b>GIOVANISSIMI</b> |                 |                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                          |
|                     |                 |                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                          |
|                     |                 |                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                          |
|                     |                 |                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                          |

\* Per verificare in quali Campionati è possibile la richiesta di deroga alla presenza di Allenatori con Qualifica Federale (vedi CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico), è necessario specificarlo in questa tabella.



|               | Nome Allenatore | Nome Squadra<br>(Es: U17 Serie A e B Nazionale,<br>Esordienti A, etc.) | Ruolo<br>(Es: Coordinatore Categoria,<br>Responsabile,<br>Allenatore in seconda,<br>Allenatore portieri,<br>Assistente allenatore etc.) | Qualifica<br>(Es: Allenatore Giovani<br>Calciatori UEFA-C,<br>Allenatore UEFA-B,<br>Allenatore UEFA-A,<br>etc.) |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESORDIENTI    |                 |                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
|               |                 |                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
|               |                 |                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
|               |                 |                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
| PULCINI       |                 |                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
|               |                 |                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
|               |                 |                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
|               |                 |                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
| PRIMI CALCI   |                 |                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
|               |                 |                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
|               |                 |                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
|               |                 |                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
| PICCOLI AMICI |                 |                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
|               |                 |                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
|               |                 |                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
|               |                 |                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                 |

#### B5. STAFF SANITARIO INTERNO ALLA SOCIETÀ DEDICATO AL SETTORE GIOVANILE

##### MEDICO SOCIALE DEL SETTORE GIOVANILE

| Nome e cognome | Specializzazione | Ruolo nell'ambito della Società<br>(Responsabile Sanitario,<br>Consulente,<br>Referente, etc.) | Numero di iscrizione all'elenco del Settore Tecnico | Numero di iscrizione all'Albo dei Medici |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                |                  |                                                                                                |                                                     |                                          |

##### PREPARATORI ATLETICI SETTORE GIOVANILE

| Nome Preparatore Atletico | Nome Squadra<br>Es: U17 Serie A e B,<br>U15 Regionale, etc | Estremi di abilitazione all'esercizio della professione<br>(Abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                            |                                                                                                          |

##### PREPARATORI MOTORI

| Nome Preparatore Motorio | Nome Squadra<br>(Es: Esordienti A, Pulcini B etc.) | Estremi di abilitazione all'esercizio della professione<br>(Es: Laurea in scienze motorie,<br>Diploma di laurea in educazione fisica,<br>Abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico) |
|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                    |                                                                                                                                                                                       |

**B6. PROGRAMMA D'USO IMPIANTI DI ALLENAMENTO (vedi esempio di cui all'allegato B)**

| Categoria     | Squadra | Impianto di allenamento | Numero totale di campi | Codice campo utilizzato <sup>1</sup> | Dimensioni terreno di gioco utilizzato | Giorno e ora allenamenti<br>(settimana tipo) |   |   |   |   |   |
|---------------|---------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|               |         |                         |                        |                                      |                                        | L                                            | M | M | G | V | S |
| Allievi       |         |                         |                        |                                      |                                        | Ora:                                         |   |   |   |   |   |
|               |         |                         |                        |                                      |                                        | Assistenza Sanitaria:                        |   |   |   |   |   |
| Giovanissimi  |         |                         |                        |                                      |                                        | Ora:                                         |   |   |   |   |   |
|               |         |                         |                        |                                      |                                        | Assistenza Sanitaria:                        |   |   |   |   |   |
| Esordienti    |         |                         |                        |                                      |                                        | Ora:                                         |   |   |   |   |   |
|               |         |                         |                        |                                      |                                        | Assistenza Sanitaria:                        |   |   |   |   |   |
| Pulcini       |         |                         |                        |                                      |                                        | Ora:                                         |   |   |   |   |   |
|               |         |                         |                        |                                      |                                        | Assistenza Sanitaria:                        |   |   |   |   |   |
| Primi Calci   |         |                         |                        |                                      |                                        | Ora:                                         |   |   |   |   |   |
|               |         |                         |                        |                                      |                                        | Assistenza Sanitaria:                        |   |   |   |   |   |
| Piccoli Amici |         |                         |                        |                                      |                                        | Ora:                                         |   |   |   |   |   |
|               |         |                         |                        |                                      |                                        | Assistenza Sanitaria:                        |   |   |   |   |   |

**ATTENZIONE:** La compilazione della tabella dovrà essere effettuata per ogni squadra, utilizzando una riga per ciascuna di esse. Pertanto, nel caso in cui per la categoria "Giovanissimi" il Club svolga attività con due squadre, dovranno essere date informazioni per entrambe, in due righe differenti, come indicato nell'esempio di cui all'allegato B.

<sup>1</sup> Ogni campo deve essere contrassegnato da una lettera di riferimento in modo da evidenziare l'eventuale utilizzo dello stesso campo da parte di più squadre.

**B7. STRUTTURE E SERVIZI PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE**

| Impianto di allenamento | Foresteria societaria    |                          | Bar / Ristorante         |                          | Sala Medica              |                          | Sala giochi              |                          | Sala lettura / Biblioteca |                          | Sala TV                  |                          | Postazioni Internet      |                          | Pulmini o altri mezzi di trasporto |                          |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                         | SI                       | NO                       | SI                       | NO                       | SI                       | NO                       | SI                       | NO                       | SI                        | NO                       | SI                       | NO                       | SI                       | NO                       | SI                                 | NO                       |
|                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |
|                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |
|                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                  |                             |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Gli impianti utilizzati sono dotati di defibrillatore semiautomatico?                                                            | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| Il personale è formato adeguatamente per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico secondo le leggi regionali di riferimento? | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| Il personale formato per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico è sempre presente durante lo svolgimento dell'attività?    | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |

|                                                                                                                                                                                    |                             |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| La società utilizza ulteriori impianti/strutture/ambienti con il fine di fornire servizi per raggiungere gli obiettivi fissati nel programma di formazione dei giovani calciatori? | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

Se sì, indicare quali:

**B9. ASSISTENZA SPECIALIZZATA AI GIOVANI CALCIATORI**

|                                                                                                                                                          |                             |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| La società si avvale della consulenza di uno psicologo di supporto alla società, allo staff, ai genitori o ai calciatori del settore giovanile?          | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| La società si avvale della consulenza di altri esperti per fornire adeguati servizi ai calciatori del settore giovanile (es. pedagoga, sociologo, etc.)? | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| I ragazzi del settore giovanile sono seguiti nello studio da personale dedicato e/o specializzato?                                                       | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |

**IN CASO DI RISPOSTA AfferMATIVA ALLE DOMANDE PRECEDENTI:**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Numero di insegnanti |  |
| Numero di tutor      |  |
| Altro (specificare): |  |
|                      |  |

**B12. ALTRE INFORMAZIONI**

|                                                                                                                                                                                                                   | Comunitari                  | Extracomunitari             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Numero di giovani calciatori stranieri tesserati per la Società (stagione corrente)                                                                                                                               |                             |                             |
| La società sottopone a giovani calciatori, genitori, tecnici e staff del settore giovanile un questionario al fine di valutare il grado di soddisfazione dei servizi offerti e degli obiettivi generali del club? | <input type="checkbox"/> sì | <input type="checkbox"/> no |
| In caso di risposta affermativa, allegare il questionario.                                                                                                                                                        |                             |                             |

**B13. SEGNALARE PARTICOLARI INIZIATIVE, PROGETTI O EVENTI PER IL PREMIO ANNUALE "UEFA GRASSROOTS AWARDS" (allegare descrizione del Progetto ed eventuale documentazione utile)**

| Progetti | Eventi | Altre Iniziative |
|----------|--------|------------------|
|          |        |                  |

**NOTE:**

---

**Data**

---

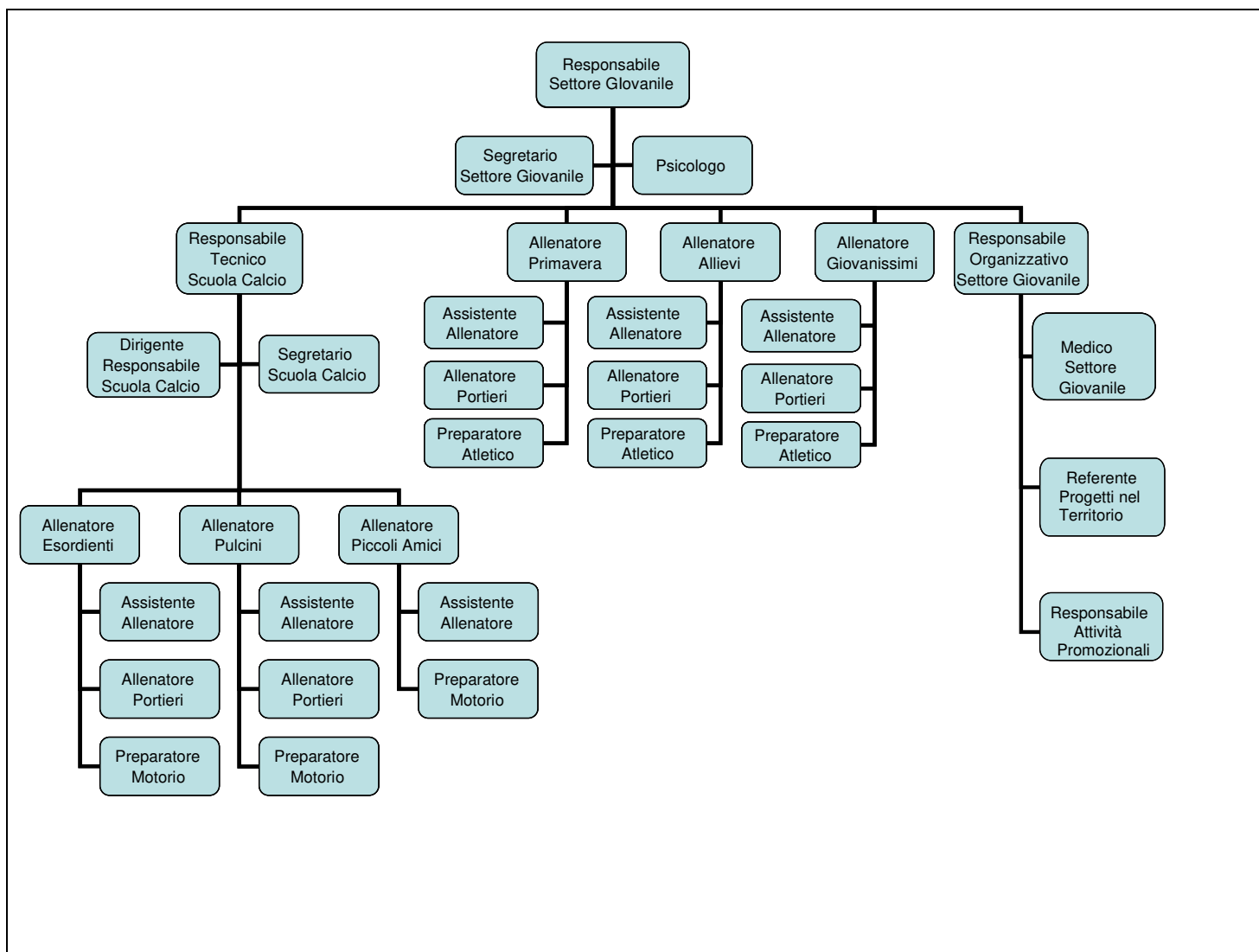
**Timbro della società**

---

**Firma del Responsabile del Settore  
Giovanile o del Responsabile dell'Attività  
di Base**

---

**Firma del Presidente o del legale  
rappresentante della società**



|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Allegato B</b> | <b>Esempio di programma d'uso degli impianti di allenamento</b> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|

| Categoria     | Squadra                 | Impianto di allenamento | Numero totale di campi | Codice campo utilizzato <sup>i</sup> | Dimensioni terreno di gioco utilizzato | Giorno e ora allenamenti (settimana tipo) |               |               |               |               |   |
|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
|               |                         |                         |                        |                                      |                                        | L                                         | M             | M             | G             | V             | S |
| Allievi       | Allievi Regionali       | Centro Sportivo "XXX"   | 3                      | B                                    | 105 x 68                               | Ora:                                      | 15.00 - 18.00 | 15.00 - 17.30 | 15.00 - 18.00 | 15.00 - 17.00 |   |
|               |                         |                         |                        |                                      |                                        | Assistenza Sanitaria:                     | M. Costa      | M. Costa      | M. Costa      | M. Costa      |   |
| Giovanissimi  | Giovanissimi Regionali  | Centro Sportivo "YYY"   | 6                      | E                                    | 105 x 68                               | Ora: 15.00 - 18.00                        |               | 15.00 - 17.00 |               | 17.00 - 19.00 |   |
|               |                         |                         |                        |                                      |                                        | Assistenza Sanitaria: S. Donati           |               | S. Donati     |               | S. Donati     |   |
|               | Giovanissimi "Fascia B" | Centro Sportivo "YYY"   | 6                      | F                                    | 105 x 68                               | Ora: 15.00 - 17.00                        | 15.00 - 17.00 |               | 15.00 - 17.00 |               |   |
|               |                         |                         |                        |                                      |                                        | Assistenza Sanitaria: V. Colombo          | V. Colombo    |               | V. Colombo    |               |   |
| Esordienti    | Esordienti A            | Centro Sportivo "YYY"   | 6                      | C & D                                | 105 x 68                               | Ora: 14.00 - 15.30                        | 15.00 - 17.00 |               | 18.00 - 20.00 | 17.00 - 19.00 |   |
|               |                         |                         |                        |                                      |                                        | Assistenza Sanitaria: V. Lombardi         | V. Lombardi   |               | V. Lombardi   | V. Lombardi   |   |
| Pulcini       | Pulcini 2004            | Centro Sportivo "ZZZ"   | 4                      | B                                    | 50 x 37                                | Ora:                                      | 16.00 - 17.30 |               | 16.00 - 17.30 |               |   |
|               |                         |                         |                        |                                      |                                        | Assistenza Sanitaria:                     | A. Rossi      |               | A. Rossi      |               |   |
| Primi Calci   | Primi Calci             | Centro Sportivo "ZZZ"   | 4                      | C                                    | 50 x 37                                | Ora:                                      |               | 16.30 - 18.00 |               | 16.30 - 18.00 |   |
|               |                         |                         |                        |                                      |                                        | Massaggiatore:                            |               | A. Rossi      |               | A. Rossi      |   |
| Piccoli Amici | Piccoli Amici           | Centro Sportivo "ZZZ"   | 4                      | C                                    | 50 x 37                                | Ora:                                      |               | 15.00 - 16.30 |               | 15.00 - 16.30 |   |
|               |                         |                         |                        |                                      |                                        | Massaggiatore:                            |               | A. Rossi      |               | A. Rossi      |   |

<sup>i</sup> Ogni campo deve essere contrassegnato da una lettera di riferimento in modo da evidenziare l'eventuale utilizzo dello stesso campo da parte di più squadre.



La Federazione Italiana Giuoco Calcio ed il Settore Giovanile e Scolastico, attraverso il sistema Extranet, a partire dalla corrente stagione sportiva avviano un programma di **Censimento On Line sull'attività giovanile** al fine di raccogliere informazioni e dati delle società per il riconoscimento delle scuole calcio da parte della FIGC e fornire ai club e ai loro dirigenti uno strumento di sintesi utile per verificare l'effettiva situazione del club.

Al fine di agevolare i club all'utilizzo del Sistema, il **Censimento Online** verrà effettuato in differenti fasi, partendo dalle necessità primarie riguardanti i Tecnici Qualificati responsabili delle differenti squadre iscritte all'attività ufficiale e la raccolta delle necessità di deroga per i tecnici privi di qualifica federale a cui sono state affidate squadre delle categorie Allievi e Giovanissimi Provinciali.

Si ricorda che il **Censimento OnLine** non sostituisce ma integra il **"Modulo di Presentazione della Società"** allegato al CU n.2 del Settore Giovanile e Scolastico, **che tutte le società che svolgono attività giovanile devono presentare obbligatoriamente**, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal Responsabile Tecnico del Settore Giovanile.

Per accedere alla pagina del Censimento OnLine, occorre collegarsi al seguente indirizzo:

<https://servizi.figc.it/ExtranetSGS>

Di seguito si indicano le istruzioni per la corretta compilazione del censimento.

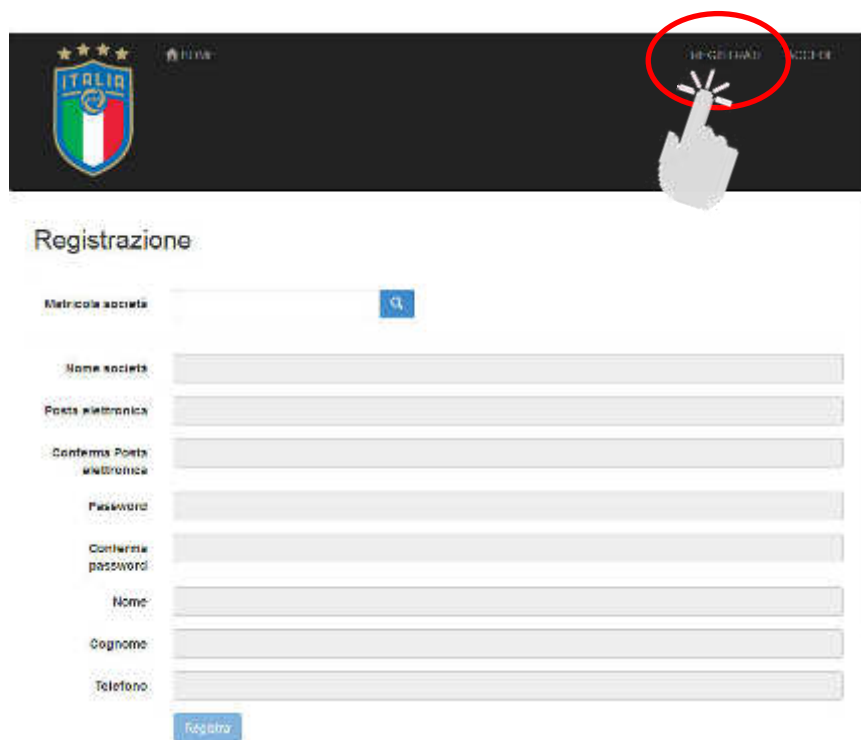
Per eventuale assistenza tecnica, è attiva un indirizzo mail di supporto: [sgs.extranet@figc.it](mailto:sgs.extranet@figc.it)

Grazie a tutti per la collaborazione.

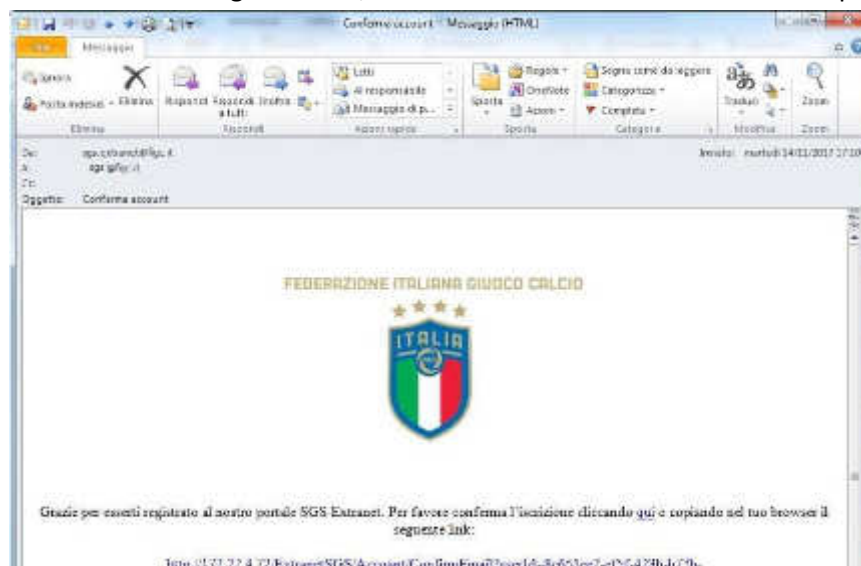
Prima di iniziare occorre registrarsi al sistema, cliccando sul pulsante “Registrati” in alto a destro nello schermo.

Nella pagina che si apre occorre inserire prima di tutto la matricola della società e successivamente completare tutti i campi indicati:

- Nome della Società
- Posta elettronica (inserire l'indirizzo mail principale del settore giovanile e confermarlo per evitare errori) **IMPORTANTE: Non Utilizzare l'indirizzo di Posta Certificata** (PEC, LEGALMAIL o altro)
- Scegliere una Password (e confermarla per evitare errori). La Password deve essere composta da almeno 8 caratteri, di cui almeno una lettera maiuscola, almeno una lettera minuscola, almeno un numero ed almeno un simbolo (scelto ad esempio tra . - , ! \$ & ? =)
- Indicare il Nome, il Cognome e il Telefono della persona di riferimento della Società



Al termine della registrazione, il sistema invierà una mail di conferma per poter iniziare:





Per accedere al Censimento Online, nella Home Page (Pagina Iniziale) occorrerà cliccare sul tasto **“ACCEDI”**.

Nella Pagina che si apre dovranno essere inserite le credenziali scelte:

- Posta elettronica
- Password

Quindi cliccare sul tasto azzurro **“ACCEDI”**.

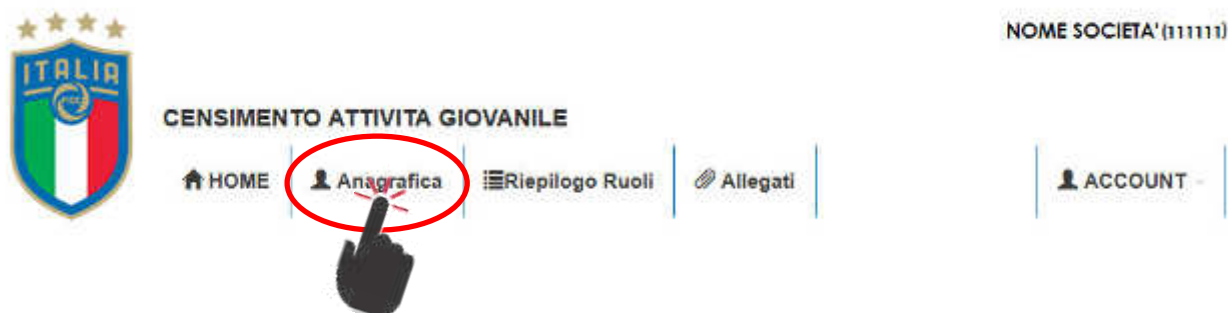
Nella stessa pagina, qualora fosse necessario, si potrà provvedere a “Registrarsi” oppure a “Recuperare la Password”, cliccando sugli appositi link (sotto al tasto azzurro)



All’accesso la pagina che si mostra è la seguente, con il menù situato accanto al logo FIGC, con le seguenti voci: HOME; ANAGRAFICA; RIEPILOGO RUOLI; ALLEGATI:

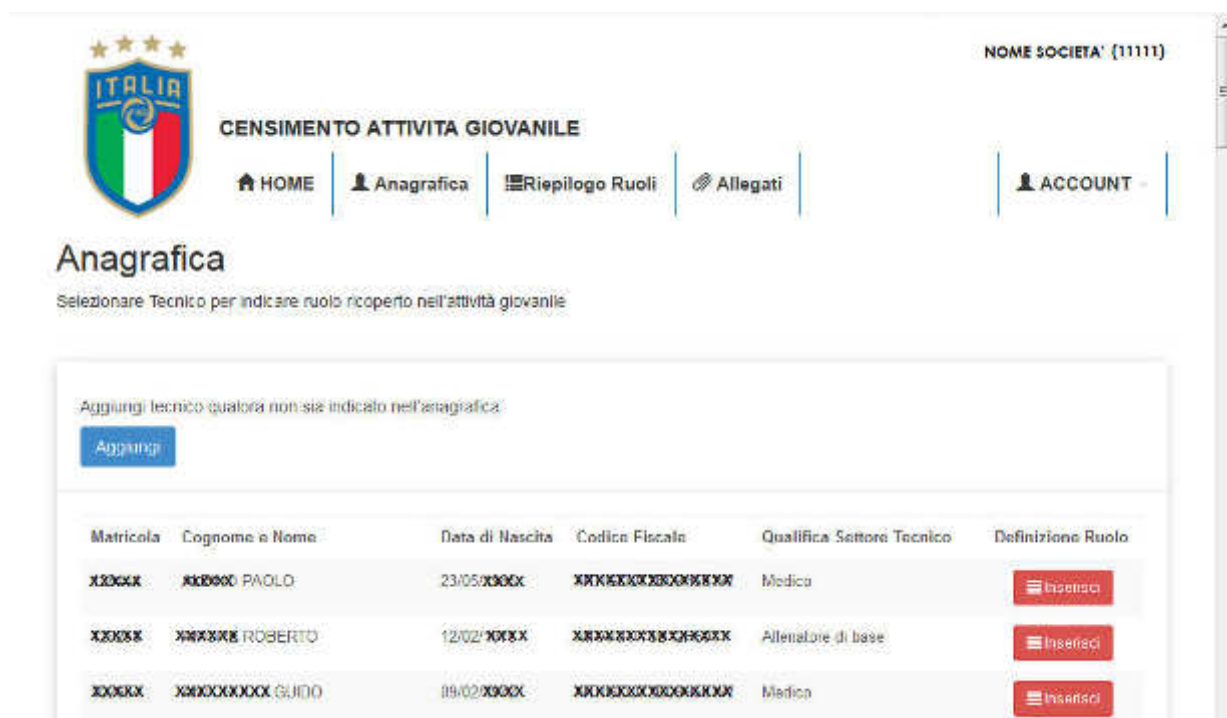


Per procedere nel Censimento ed inserire i dati occorre cliccare sulla voce di menù **“ANAGRAFICA”**



La pagina che si apre conterrà informazioni inerenti gli allenatori tesserati per la società a cui dovranno essere abbinate le squadre con cui ciascuno è coinvolto ed il relativo ruolo ricoperto.

La schermata che si apre è tipo la seguente:



Per procedere con la registrazione delle figure tecniche occorre cliccare sul tasto rosso **“INSERISCI”**:



La pagina che si aprirà, e da cui si dovrà indicare le squadre in cui è coinvolto il tecnico specificato e per cui occorre selezionare il ruolo, sarà la seguente:

ITALIA

CENSIMENTO ATTIVITA GIOVANILE

HOME Anagrafica Riepilogo Ruoli Allegati ACCOUNT

NOME SOCIETA' (11111)

### Dettaglio Tecnico

Selezionare Squadra, Qualifica/Formazione e Ruolo ricoperto dal singolo Tecnico nell'ambito dell'attività giovanile

Nome e cognome ROBERTO XXXX

Matricola XXXXX

Qualifica/Formazione

Ruolo

Categoria -- Seleziona Categoria --

Squadra -- Seleziona Squadra --

Richiesta di Deroga (Si) ☐

Salva

Nella scheda dovranno essere precisate le seguenti informazioni:

**Qualifica/Formazione:** indicare la qualifica FIGC prevalente

**Ruolo:** indicare il ruolo ricoperto nella squadra presa in considerazione

**Categoria:** indicare la categoria nella quale svolge l'attività tecnica

**Squadra:** indicare la squadra con la quale il tecnico svolge quel determinato ruolo.

**IMPORTANTE: In questa fase del Censimento OnLine vengono visualizzate solo le squadre effettivamente iscritte ad attività ufficiale** (pertanto alcune squadre potrebbero non essere visibili se non registrate in Comitato. Nel caso l'informazione potrà essere aggiornata successivamente. In ogni caso sarà comunque necessario aggiungere il tecnico nell'Anagrafica)

**Richiesta di deroga (si):** flaggare la casella nel caso in cui è richiesta deroga per ricoprire quel ruolo *(nel caso di un tecnico privo di qualifica federale che allena la categoria Allievi o Giovanissimi Provinciali, per la quale occorre un tecnico qualificato dal Settore Tecnico della FIGC)*

Nei menù di ciascuna informazione richiesta sono indicate tutte le voci possibili, per cui occorre selezionare quella corretta.

**QUALIFICA/FORMAZIONE:**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Qualifica/Formazione</b>     | seleziona...                    |
| <b>Ruolo</b>                    | seleziona...                    |
| <b>Categoria</b>                | Allen. Profes. Prima categoria  |
|                                 | Allen. Prof. Seconda categoria  |
|                                 | Allen. Dilet. Terza categoria   |
| <b>Squadra</b>                  | Direttore Tecnico               |
|                                 | Medico                          |
| <b>Richiesta di Deroga (Si)</b> | Operatore Sanitario             |
|                                 | Preparatore Atletico            |
|                                 | Istruttore di calcio            |
|                                 | Allenatore Giovani Calciatori   |
|                                 | Allenatore Calcio a Cinque      |
|                                 | Istruttore Giovani Calciatori   |
|                                 | <b>Allenatore di base</b>       |
|                                 | All. Calcio a Cinque I° livello |
|                                 | Allenatore Portieri             |
|                                 | Allenatore Giovani Calciatori   |
|                                 | Allenatore Dilettante           |
|                                 | Preparatore Atletico Set. Giov. |
|                                 | Allenatore Portieri Dil. S.G.   |
|                                 | Istruttore di calcio            |

Salva

**RUOLO:**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Ruolo</b>                    | seleziona...          |
| <b>Categoria</b>                | seleziona...          |
|                                 | Coordinatore          |
|                                 | <b>Responsabile</b>   |
| <b>Squadra</b>                  | Allenatore in seconda |
|                                 | Allenatore portieri   |
| <b>Richiesta di Deroga (Si)</b> | Assistente allenatore |

Salva

CATEGORIA:

**Categoria** -- Seleziona Categoria --

**Squadra** -- Seleziona Categoria --

**Richiesta di Deroga (Si)**

**Salva**

Pulcini  
Esordienti  
Giovanissimi  
Allievi  
Piccoli amici  
Primi Calci

SQUADRA:

**Squadra** -- Seleziona Squadra --

**Richiesta di Deroga (Si)**

**Salva**

Pulcini 9an 7v7 Aut - NOME SOCIETA'  
Pulcini 9an 7v7 Aut - NOME SOCIETA' sq.B  
Pulcini 9an 7v7 Aut - NOME SOCIETA' sq.C  
Pulcini 10an 7v7 Aut - NOME SOCIETA'  
Pulcini 10an 7v7 Aut - NOME SOCIETA' sq.B

Dopo aver completato il percorso, cliccare su **"SALVA"**.

Comparirà la seguente pagina, che permette di aggiungere un eventuale ulteriore ruolo al tecnico in questione cliccando su **"AGGIUNGI RUOLO"**, seguendo la stessa procedura sopra indicata:

 **CENSIMENTO ATTIVITA GIOVANILE** NOME SOCIETA' (11111)

[HOME](#) [Anagrafica](#) [Riepilogo Ruoli](#) [Allegati](#) [ACCOUNT](#)

**XXXXXX ROBERTO XXXXXX**

**Aggiungi Ruolo**

| Squadra             | Qualifica          | Ruolo        | Categoria | Deroga |                                                  |
|---------------------|--------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------------------------------|
| Pulcini 9an 7v7 Aut | Allenatore di base | Responsabile | Pulcini   |        | <a href="#">Modifica</a> <a href="#">Elimina</a> |

Al termine di ogni operazione, c'è il riepilogo dei ruoli assegnati al singolo allenatore, che in ogni caso, possono essere modificati (cliccando su **"MODIFICA"**) oppure eliminati (cliccando sul cestino  )

XXXXX ROBERTO XXXXX

 Aggiungi Ruolo

| Squadra                        | Qualifica          | Ruolo                 | Categoria    | Deroga |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pulcini 9an 7v7 Aut            | Allenatore di base | Responsabile          | Pulcini      |        |  Modifica  |
| Esordienti 12an 9v9 Aut        | Allenatore di base | Allenatore in seconda | Esordienti   |        |  Modifica  |
| Giovanis.Reg.Fascia B Maschili | Allenatore di base | Assistente allenatore | Giovanissimi |        |  Modifica  |

Per continuare nel Censimento dei tecnici, cliccare di nuovo sul pulsante **"ANAGRAFICA"**, per far comparire di nuovo l'elenco dei tecnici a cui dovranno essere abbinate le squadre e ripetere la stessa procedura per tutti i tecnici elencati, che risultano pertanto TESSERATI.

Qualora nell'elenco non compaiano dei tecnici in organico "non ancora tesserati" oppure occorra inserire i nominativi di tecnici privi di qualifica del Settore Tecnico FIGC (p.e. Istruttori CONI-FIGC), per aggiungere nuovi tecnici cliccare sul pulsante **"AGGIUNGI"**



CENSIMENTO ATTIVITA GIOVANILE

 HOME
  Anagrafica
  Riepilogo Ruoli
  Allegati

 ACCOUNT

Anagrafica

Selezionare Tecnico per indicare ruolo ricoperto nell'attività giovanile
 

Aggiungi tecnico qualora non sia indicato nell'anagrafica:
 

 Aggiungi

| Matricola | Cognome e Nome  | Data di Nascita | Codice Fiscale | Qualifica Settore Tecnico      | Definizione Ruolo                                                                               |
|-----------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXXXX     | XXXXX PAOLO     | 23/05/XXXX      | XXXXXXXXXXXXXX | Medico                         |  Inserisci |
| XXXXX     | XXXXX ROBERTO   | 12/02/XXXX      | XXXXXXXXXXXXXX | Allenatore di base             |  Modifica  |
| XXXXX     | XXXXX GUIDO     | 09/02/XXXX      | XXXXXXXXXXXXXX | Medico                         |  Inserisci |
| XXXXX     | XXXXX FRANCESCO | 14/03/XXXX      | XXXXXXXXXXXXXX | Allen. Prof. Seconda categoria |  Modifica  |
| XXXXX     | XXXXX BRUNO     | 03/01/XXXX      | XXXXXXXXXXXXXX | Allenatore di base             |  Modifica  |



Nella pagina che si apre occorre compilare i campi necessari:

- Inserire il “**Codice Fiscale**” e cliccare sulla lente di ingrandimento:

...nel caso in cui il tecnico da aggiungere risulti essere in possesso di qualifica federale del Settore Tecnico FIGC, i campi successivi si compilano automaticamente

...nel caso in cui il tecnico non risulti qualificato dal Settore Tecnico FIGC, i seguenti campi successivi dovranno essere compilati manualmente:

- “**Nome**”
- “**Cognome**”

Quindi cliccare su “**AGGIUNGI**”

ITALIA

CENSIMENTO ATTIVITA GIOVANILE

HOME Anagrafica Riepilogo Ruoli Allegati ACCOUNT

Nome SOCIETA' (11111)

### Aggiungi Tecnico

CodiceFiscale: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] [Magnifying Glass]

Nome: DANIELA

Cognome: [XXXXXXXXXX]

[Aggiungi]

L'operazione porterà direttamente nell'ANAGRAFICA ed all'elenco di tutti i tecnici presenti dove comparirà anche il nominativo del tecnico aggiunto, in ordine alfabetico, potendo quindi inserirlo come gli altri.

Accanto al nome comparirà anche il cestino, ad indicazione che solo i nominativi nuovi inseriti possono essere cancellati, gli altri non possono essere eliminati:

## Anagrafica

Selezionare Tecnico per indicare ruolo ricoperto nell'attività giovanile

Aggiungi tecnico qualora non sia indicato nell'anagrafica

[Aggiungi]

| Matricola | Cognome e Nome     | Data di Nascita | Codice Fiscale       | Qualifica Settore Tecnico | Definizione Ruolo     |
|-----------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
|           | XXXXXXXXXX DANIELA | 11/03/XXXX      | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |                           | [Inserisci] [Cestino] |
| XXXXX     | XXXXXXXX PAOLO     | 23/05/XXXX      | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Medico                    | [Inserisci]           |
| XXXXX     | XXXXXXXX ROBERTO   | 12/02/XXXX      | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | Allenatore di base        | [Modifica]            |

Ovviamente in questo caso, i menù da cui scegliere la **QUALIFICA/FORMAZIONE** saranno diversi e specifici per l'attività di settore giovanile:

Nome e cognome DANIELA XXXXXXXXXXXX

Qualifica/Formazione seleziona...

Ruolo

Categoria

Squadra -- Seleziona Squadra --

Richiesta di Deroga (Si) ☐

Salva

Cliccare sul tipo di formazione conseguito e successivamente operare come già specificato precedentemente per **RUOLO**, **CATEGORIA**, **SQUADRA** ed eventualmente su **"RICHIESTA DI DEROGA"**.

**NB – SOLO nel caso in cui** il tecnico Responsabile della Squadra Allievi o Giovanissimi Provinciali, non abbia la qualifica federale del Settore Tecnico FIGC prevista, bisogna **SELEZIONARE** la casella **"RICHIESTA DI DEROGA"**

## Dettaglio Tecnico

Selezionare Squadra, Qualifica/Formazione e Ruolo ricoperto dal singolo

Nome e cognome DANIELA XXXXXXXXXXXX

Qualifica/Formazione CONI - FIGC

Ruolo Responsabile

Categoria Giovannissimi

Squadra Giov.mi Prov.Maschili - NOME SOCIETA'

Richiesta di Deroga (Si) ☒

Salva

Al termine cliccare sul pulsante **"SALVA"**



L'operazione porterà direttamente al riepilogo del ruolo del tecnico selezionato, riportando i dati inseriti, compresa l'indicazione dell'eventuale Richiesta di deroga segnalata:

XXXXXXXXXXXX DANIELA

+ Aggiungi Ruolo

| Squadra                | Qualifica   | Ruolo        | Categoria    | Deroga |                  |
|------------------------|-------------|--------------|--------------|--------|------------------|
| Giov.mi Prov. Maschili | CONI - FIGC | Responsabile | Giovanissimi | ✓      | Modifica Elimina |

Qualora occorra continuare ad inserire altri tecnici da abbinare alle singole squadre o nei ruoli contemplati dalla società, occorrerà cliccare sul pulsante **“ANAGRAFICA”** del menù.

Al termine di tutte le operazioni di inserimento dei tecnici e dell'indicazione di ruoli definiti nelle squadre, per verificare la situazione è possibile cliccare sulla voce di menù **“RIEPILOGO RUOLI”**:



| ITALIA    |                                                      | CENSIMENTO ATTIVITA GIOVANILE                    |                       |                 | NOME SOCIETA' (11111) |         |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------|
|           |                                                      | HOME                                             | Anagrafica            | Riepilogo Ruoli | Allegati              | ACCOUNT |
| Matricola | Tecnico                                              | Squadra                                          | Ruolo                 | Deroga          |                       |         |
|           | XXXXXXXXXXXX DANIELA<br>CONI - FIGC                  | Giovanissimi<br>Giov.mi Prov. Maschili           | Responsabile          | ✓               | Modifica              | Elimina |
| XXXXXX    | XXXXXX BRUNO<br>Allenatore di base                   | Esordienti<br>Esordienti 12an 9v9 Aut            | Responsabile          |                 | Modifica              | Elimina |
| XXXXXX    | XXXXXXXXXXXX LUCA<br>Allen. Profes. Prima categoria  | Allievi<br>Camp Naz U17 (Lega AcB)               | Assistente allenatore |                 | Modifica              | Elimina |
| XXXXXX    | XXXXXXXXXXXX BRUNO<br>Allen. Profes. Prima categoria | Esordienti<br>Esordienti 12an 9v9 Aut            | Assistente allenatore |                 | Modifica              | Elimina |
| XXXXXX    | XXXXXX FRANCESCO<br>Allen. Prof. Seconda categoria   | Giovanissimi<br>Giovanis. Reg. Fascia B Maschili | Allenatore portieri   |                 | Modifica              | Elimina |
| XXXXXX    | XXXXXX ROBERTO<br>Allenatore di base                 | Pulcini<br>Pulcini 9an 7v7 Aut                   | Responsabile          |                 | Modifica              | Elimina |
| XXXXXX    | XXXXXX ROBERTO<br>Allenatore di base                 | Esordienti<br>Esordienti 12an 9v9 Aut            | Allenatore in seconda |                 | Modifica              | Elimina |
| XXXXXX    | XXXXXX ROBERTO<br>Allenatore di base                 | Giovanissimi<br>Giovanis. Reg. Fascia B Maschili | Assistente allenatore |                 | Modifica              | Elimina |

Prima di concludere occorre fare un'ultima operazione che consiste **nell'allegare il file in formato PDF** relativo al **MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'** (*reperibile come Allegato del CU n°2 del Settore Giovanile e Scolastico del 14/07/2017*) in cui sono riportate tutte le informazioni necessarie per il Riconoscimento della Scuola di Calcio e per ottenere le eventuali deroghe previste per i tecnici privi di qualifica del Settore Tecnico FIGC per allenare le squadre ALLIEVI o GIOVANISSIMI Provinciali o Regionali.

Per allegare file, nel menù superiore cliccare sul pulsante **"ALLEGATI"**



Nella schermata che si apre cliccare su **"SELEZIONA FILE"**, quindi dal PC ricercare la cartella in cui è contenuto il file da allegare, facendo attenzione che sia in formato PDF (altrimenti il sistema segnalerà un errore!)

## Allegati

Formato files: pdf (Max 5MB)

Allegato

Seleziona file

Salva

Trovato il file fare **doppio clic** sul file, facendo attenzione che il file sia stato salvato con nome della società



Una volta selezionato il file occorre indicare la seguente schermata, dove a fianco dell'allegato è indicato il file che è stato selezionato.

Nel caso ci sia stato un errore è possibile cambiare il file cliccando su **"CAMBIA"** ripetendo l'operazione, altrimenti cliccare sul tasto **"SALVA"**:

## Allegati

Formato files: pdf (Max 5MB)



Dopo il salvataggio, la pagina degli allegati si presenta come segue, con il nome del file allegato in fondo alla pagina:

## Allegati

Formato files: pdf (Max 5MB)



## File allegati

| Nome File                                                       | Data Inserimento |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME SOCIETA' - Modello per Presentazione Società 2017-2018.pdf | 24/11/2017       |  |

Il file, successivamente potrà essere eliminato cliccando sul cestino  , oppure sostituito ripetendo l'operazione.

### **ATTENZIONE:**

- Nel sistema è possibile ALLEGARE solo 1 documento
- Il documento non deve superare la dimensione di 5 MB

**NB – Al termine di tutta la procedura non verrà rilasciata nessuna pagina di riepilogo o di sintesi, in ogni caso si invita a verificare se nel menù "RIEPILOGO RUOLI" sono visibili tutte le informazioni inserite**



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO



Stagione Sportiva 2019/2020

## "SCUOLE DI CALCIO ELITE"

**Termine deposito: 10 Settembre 2019**

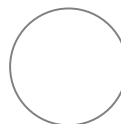
Società richiedente il riconoscimento come **"SCUOLA DI CALCIO ELITE"** per la stagione sportiva 2019/2020

**Denominazione della società:** \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a, \_\_\_\_\_,  
nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Legale Rappresentante della  
Società \_\_\_\_\_, con la presente si impegna, nella  
stagione sportiva 2019/2020, ad effettuare gli adempimenti previsti nel Comunicato Ufficiale  
n°2 del Settore Giovanile e Scolastico del 2 Luglio 2019, indicati nella sezione "Scuole di Calcio  
Elite", consapevole che il mancato rispetto degli impegni presi determinerà l'impossibilità di  
richiedere tale riconoscimento nelle successive due stagioni sportive.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Firma del Legale Rappresentante della Società



Timbro della Società

## CONVENZIONI TRA ISTITUTI SCOLASTICI E SOCIETÀ SPORTIVE

Uno dei requisiti richiesti ad una Società Sportiva per ottenere il riconoscimento quale “Scuola di Calcio Elite” è costituito dalla stipula di una Convenzione con almeno un’Istituzione Scolastica (possibilmente con una Scuola Primaria o Secondaria di 1° Grado) per la realizzazione di un **“progetto di attività motoria ad indirizzo calcistico”**, scelto tra quelli proposti dal Settore Giovanile e Scolastico, che preveda l’intervento di istruttori qualificati senza alcun onere economico a carico dell’Istituzione Scolastica.

Tra i progetti proposti dal Settore Giovanile e Scolastico, ricordiamo i seguenti:

- **Scuola Primaria:** Valori in Rete **“GiocoCalciano”**
- **Scuola Secondaria di Primo Grado:** Valori in Rete **“Campionati Studenteschi”**  
Valori in Rete **“Ragazze in Gioco”**
- **Scuola Secondaria di Secondo Grado:** Valori in Rete **“Campionati Studenteschi”**

Ulteriori dettagli per ciascun progetto verranno forniti nell’apposita Circolare sull’Attività Scolastica. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Delegato Regionale dell’Attività Scolastica territorialmente competente.

Si riepilogano di seguito i punti essenziali per la stipula della convenzione:

- a) La convenzione dovrà essere sottoscritta dal Dirigente dell’Istituzione Scolastica e dal Presidente dell’Associazione Sportiva interessate, su carta intestata dell’Istituzione Scolastica (fac - simile in allegato);*
- b) Alla base dell’accordo di collaborazione ci deve essere un progetto di attività motoria ad indirizzo calcistico, presentato all’inizio dell’anno scolastico dall’Associazione Sportiva all’Istituzione Scolastica, con l’indicazione “di massima” dei tempi e dei modi di realizzazione dell’attività (fac - simile in allegato);*
- c) Nel testo della convenzione si dovrà fare esplicito riferimento al progetto ed alla sua approvazione da parte degli Organi Collegiali competenti;*
- d) La convenzione dovrà avere la durata di almeno 1 anno scolastico e prevedere il coinvolgimento di classi complete, per un numero minimo di 60 ore di attività;*
- e) Il calendario degli interventi, riferito all’intero progetto o anche alle diverse fasi e/o articolazioni, dovrà essere comunicato con congruo anticipo all’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale dell’Attività Giovanile e Scolastica della FIGC di competenza sul territorio, unitamente alle schede di programmazione generale dell’attività;*
- f) Al termine dell’attività stessa dovrà essere inviata al predetto Ufficio del Coordinatore Federale Regionale dell’Attività Giovanile e Scolastica della FIGC la dichiarazione delle ore effettivamente svolte, su carta intestata ed a firma del Dirigente dell’Istituzione Scolastica interessata.*

*Il termine ultimo per la presentazione della documentazione richiesta, presso l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale per l’Attività Giovanile e Scolastica della FIGC competente sul territorio da parte dell’Associazione Sportiva interessata al riconoscimento quale Scuola di Calcio Élite, è fissato al 30 Novembre.*

*Non potranno in alcun modo essere accettate documentazioni sostitutive o incomplete, rispetto a quelle richieste.*

## CARTA INTESTATA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

### CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIOCO-SPORT CALCIO"

TRA

L' ASSOCIAZIONE SPORTIVA ..... avente sede a ..... in  
via..... c.f.....  
rappresentata dal Presidente .....

E

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA ..... di ..... sita  
in via..... c.f.....rappresentata dal Dirigente  
Scolastico .....

### PREMESSA

- ❖ **Considerato** l'impegno del *Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.* nell'elaborazione di progetti, da realizzare, nel rispetto dell'autonomia scolastica costituzionalmente tutelata, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, gli Enti locali e con le altre agenzie educative dei territori e finalizzati all'attuazione di attività, che portino i giovani a praticare lo sport con serenità e divertimento, a basare l'affermazione agonistica su una reale visione delle proprie capacità e limiti, ad accettarsi per quello che sono, senza essere costretti a prestazioni superiori alle proprie possibilità;
- ❖ **Ritenuto** che la realizzazione di attività sportive in ambito scolastico, con eventuali opportunità a carattere interdisciplinare, possa favorire processi di crescita utili alla prevenzione della dispersione scolastica, dell'abbandono sportivo e, più in generale, del disagio giovanile;
- ❖ **Valutato** l'aspetto educativo e formativo dell'attività sportiva che, opportunamente strutturata ed articolata in adeguati percorsi di apprendimento, è in grado di:
  - **concorrere** allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali, mediante la verifica vissuta in esperienze di gioco e di avviamento sportivo, nell'esigenza di regole e di rispetto delle stesse;
  - **favorire** lo sviluppo cognitivo, stimolando la capacità di iniziativa e di risoluzione dei problemi ed aiutando gli allievi ad acquisire elevati livelli di autonomia personale, di consapevolezza corporea e di competenze motorie;
  - **costituire** un prezioso supporto alla didattica, soprattutto quando tale attività è mirata ad un totale coinvolgimento delle scolaresche senza distinzione alcuna, ad un pieno inserimento di tutti gli alunni e ad una reale integrazione degli alunni diversamente abili;
- ❖ **Esaminato** il progetto presentato dall'Associazione Sportiva ....., nel quale sono dettagliatamente illustrate le varie fasi della proposta formativa, sono specificati gli obiettivi educativi e didattici, è precisato il percorso ipotizzato per raggiungere tali obiettivi e sono indicati gli strumenti di verifica ed i criteri di valutazione;

- ❖ **Vista** la delibera con cui il Collegio dei Docenti, in data ..... ed il Consiglio di Circolo/ d'Istituto, in data ....., hanno approvato la realizzazione di tale progetto, inserendolo nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituzione Scolastica;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

- 1) Si costituisce un **Gruppo di Progetto**, con funzioni di verifica e controllo, nelle persone del:  
**a) Dirigente dell'Istituzione Scolastica** .....  
**b) Insegnante referente del Progetto** .....  
**c) Presidente (o suo Delegato) dell'Associazione Sportiva** .....  
**d) Coordinatore Regionale dell'Attività Giovanile e Scolastica della FIGC (o suo Delegato)** .....  
.....
- 2) Nell'ambito del progetto, all'**Associazione Sportiva** ..... viene affidato il compito di operare nell'Istituzione Scolastica "....."  
di ....., con i sotto elencati istruttori abilitati per la realizzazione del progetto stesso, che affiancheranno, gli insegnanti di classe in orario curriculare e/o extra-curricolare (da specificare):  
  
.....  
.....  
.....  
.....
- 3) **L'Istituzione Scolastica** si impegna a mettere a disposizione, per la realizzazione del progetto, gli impianti coperti e/o scoperti normalmente utilizzati per le attività motorie e tutti i materiali necessari allo svolgimento delle attività previste (fatta eccezione di eventuali attrezzature specialistiche, che verranno fornite dall'Associazione Sportiva).
- 4) **Gli Insegnanti delle classi** (pur affiancati dagli Istruttori dell'Associazione Sportiva) mantengono il loro ruolo di depositari dell'attività didattica e anche la responsabilità della vigilanza sugli alunni nel corso delle attività svolgendo, pertanto, un ruolo attivo nella realizzazione delle attività e nella verifica delle finalità previste nel progetto.
- 5) **Gli Istruttori dell'Associazione Sportiva**, autorizzati ad operare con le classi, si impegnano a svolgere, senza alcun onere economico a carico dell'Istituzione Scolastica, una funzione di affiancamento e di consulenza dei docenti delle classi stesse e sono, quindi, responsabili della correttezza delle attività motorie proposte, in coerenza con le finalità del progetto. Nel rapporto con i discenti, inoltre, gli istruttori si impegnano ad attuare modalità di relazione e di comunicazione consone al ruolo educativo che sono chiamati a rivestire e, nel contempo, a favorire un clima di lavoro sereno ed un coinvolgimento attivo di tutti gli alunni partecipanti.
- 6) **L'attività prevista dal Progetto interesserà le classi** ..... Sono programmati n°..... interventi per classe della durata di ..... ore ciascuno a partire dal ..... e sino al ..... nelle giornate di ..... per un totale annuo di ore.....  
Il calendario degli interventi sarà predisposto annualmente (o periodicamente), in accordo con gli insegnanti delle classi interessate.

- 7) **L'Associazione Sportiva** si impegna ad inviare all'Ufficio del Coordinatore Regionale per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C., prima dell'inizio di ogni fase o dell'intera attività, tale calendario degli interventi e, a conclusione dell'anno scolastico, la dichiarazione relativa alle ore di attività effettivamente svolte dagli istruttori della Società Sportiva. Tali documenti dovranno essere presentati su carta intestata della società sportiva, firmata dal Presidente, con timbro e firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Scolastico.
- 8) **Il Progetto** avrà durata ..... (indicare se annuale/biennale/triennale), con periodizzazione degli interventi concordata con l'Ufficio del Coordinatore Regionale per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C. (garante per l'Associazione Sportiva), che coordinerà gli aspetti tecnici dell'attività. Sarà eventualmente rinnovabile, se permarranno le condizioni riportate nella presente convenzione e sempre previo accordo simile, sottoscritto delle parti.
- 10) **Le parti** dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla presente convenzione.

Letto approvato e sottoscritto.

.....  
(luogo e data)

**Il Dirigente Scolastico**

**Il Presidente  
dell'Associazione Sportiva**

VISTO

**Il Coordinatore Regionale FIGC SGS**



## CARTA INTESTATA DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA

....., lì .....

Al Dirigente dell'Istituzione  
Scolastica

" ....."

Via .....

.....

Oggetto: **Offerta d'intervento, a titolo gratuito, per la realizzazione, nell' a. s. ....,  
di un Progetto di Attività Motoria ad indirizzo calcistico**

Il sottoscritto ....., Presidente pro-tempore della Associazione Sportiva  
Dilettantistica ....., regolarmente affiliata alla F.I.G.C.-S.G.S. ed avente sede  
in ....., via ..... n° ....., tel. ....,

### PROPONE

a codesta Istituzione Scolastica la realizzazione, nell'a.s. ...., dell'allegato "progetto  
di attività motoria ad indirizzo calcistico" in ambito di orario curricolare e/o extracurricolare.

Tale progetto, denominato convenzionalmente "Gioco Sport-Calcio", è stato elaborato dal  
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (S.G.S.) della F.I.G.C. e verrà attuato dalla nostra  
Associazione Sportiva mediante la realizzazione di attività motoria a carattere ludico e  
polivalente, nel rispetto dell'età e dell'esigenze specifiche degli alunni.

Per tale intervento codesta Istituzione Scolastica potrà avvalersi della collaborazione, a  
titolo completamente gratuito, di uno o più Istruttori della nostra Associazione Sportiva  
(insegnanti di Scienze Motorie o, comunque, in possesso di regolare diploma della F.I.G.C.),  
con cui si potranno concordare le modalità ed i tempi di realizzazione che riterrete più  
opportuni.

Il referente per il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (S.G.S.) della F.I.G.C. è il  
Prof..... (Coordinatore Federale Regionale o suo delegato), che è a vostra  
disposizione per qualsiasi chiarimento, presso ....., tel. ....

Fiduciosi nella vostra adesione, restiamo in attesa di cortese risposta ed alleghiamo  
copia del progetto, nelle sue diverse fasi e/o articolazioni.

TIMBRO  
DELL'ASSOCIAZIONE  
SPORTIVA

\_\_\_\_\_  
(IL PRESIDENTE)



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO  
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

**Stagione Sportiva 2018/2019**

## **ALLEGATO 6 – Linee guida per l’attuazione del progetto di Psicologia dello Sport nella Scuola Calcio**

### **Lo Psicologo nella Scuola Calcio**

La figura dello Psicologo all’interno delle Scuole Calcio deve intervenire a sostegno delle diverse figure presenti, inquadrando ed affrontando con metodologie e strumenti specifici le problematiche di carattere psicologico. Si consiglia preferibilmente il coinvolgimento di uno psicologo con comprovata esperienza nell’ambito dei contesti sportivi e con formazione specifica in psicologia dello sport. L’obiettivo finale perseguito dallo psicologo deve essere quello di creare un linguaggio comune per tutte le figure presenti che aiuti tutti a dirigersi nella stessa direzione, quella di creare un ambiente che permetta di offrire ai piccoli atleti la migliore esperienza sportiva possibile.

Per raggiungere gli obiettivi proposti ed essere realmente efficace il lavoro dello Psicologo nella Scuola Calcio deve operare a più livelli.

Lo Psicologo interviene sui giovani atleti per favorire la formazione come persone e come sportivi; interviene sui tecnici per migliorare la collaborazione nello staff, per formare in tema di comunicazione efficace, sviluppo psicologico del bambino, dinamiche di gruppo, gestione delle relazioni, interviene sui genitori sostenendo l’importanza della valenza educativa e del divertimento.

I livelli di intervento possono essere i seguenti:

1. Intervento sui giovani atleti per favorire la formazione come persone e come sportivi, stimolando la coesione, lavorando sulla motivazione; utilizzando il calcio come strumento educativo (laboratori esperienziali sull’organizzazione e lo sviluppo dell’autonomia)
2. Allenatori: l’allenatore nello sport giovanile occupa una posizione che va al di là della situazione sport specifica assumendo il ruolo di educatore e allargando la sua influenza allo sviluppo psicosociale del bambino nel suo complesso. Per questo motivo la formazione dei tecnici, ad opera dello psicologo, in tema di comunicazione efficace, sviluppo psicologico del bambino e gestione delle relazioni, diviene fondamentale.

3. I genitori: lo psicologo interviene sui genitori sostenendo l'importanza della valenza educativa e del divertimento, li guida verso una gestione consapevole e partecipe del percorso sportivo dei propri figli. Si deve sottolineare l'importanza del ruolo dei genitori, evidenziando le differenze tra i vari ruoli che intervengono a sostegno della crescita sportiva, sociale ed educativa del bambino. Nello svolgimento del proprio ruolo, lo Psicologo dello Sport, lavora per rendere i genitori consapevoli dell'attività che a più livelli viene svolta dalla società e dai tecnici.
4. Dirigenti, responsabili, altre figure di riferimento nello staff. L'accresciuta richiesta di intervento della Federazione su problematiche relazionali della Scuola Calcio evidenzia la necessità di lavorare sulle diverse figure che a vario livello operano nella Scuola Calcio per formare ad una adeguata gestione delle relazioni interne ed esterne (relazioni con altre società durante confronti ed eventi federali) al fine di far comprendere l'importanza di essere un "buon esempio".

Tutte queste ed altre attività devono essere raccolte in un progetto unico che definisca gli obiettivi, i tempi, le attività svolte, gli strumenti utilizzati e la frequenza con cui lo Psicologo si reca alla Scuola Calcio.

Tra gli obiettivi principali di qualsiasi progetto psicologico ci sono:

- la costruzione di un adeguato ambiente educativo e relazionale per il bambino
- la gestione consapevole ed adeguata delle relazioni al fine di evitare fraintendimenti, discussioni o qualsiasi altro tipo di atteggiamento diseducativo che gli adulti possano porre in essere dimenticando che il miglior modo di educare è porsi come esempi positivi
- la possibilità che tutti vivano pienamente il loro ruolo evitando sovrapposizioni e ingerenze che confondono il bambino e lo pongono in una posizione conflittuale rispetto alla comprensione delle figure di riferimento
- sviluppare la consapevolezza dei tecnici rispetto al loro ruolo di educatori
- gestire e garantire, in collaborazione con i tecnici, l'inclusione di tutti i bambini che partecipano all'attività sportiva
- Formare rispetto alle caratteristiche psicologiche delle diverse fasce di età al fine di costruire proposte sportive che siano realmente adeguate alle possibilità non solo fisiche e motorie, ma anche psicologiche e mentali dei piccoli atleti
- Utilizzare il calcio come strumento educativo

Ulteriori obiettivi possono essere valutati sulla base delle caratteristiche specifiche della Scuola Calcio con particolare attenzione al territorio di riferimento.

### **Iter da seguire per la presentazione del progetto**

Entro il mese di Ottobre, la società interessata dovrà presentare il progetto psicologico indicando nome, tempi, obiettivi, strumenti e metodi, comprendendo anche strumenti di valutazione del proprio lavoro.

NUOVO

A tutela delle Società ed esclusivamente per le scuole calcio che presentino il progetto psicologico come criterio opzionale e qualificante per l'ottenimento del riconoscimento di Scuola Calcio Élite, potranno essere accettati un numero massimo di 5 progetti condotti dal medesimo professionista.

Qualora perverrà al Settore Giovanile e Scolastico un numero superiore di progetti da parte dello stesso psicologo non sarà possibile ritenere valido ai fini dell'ottenimento della qualifica alcuno dei progetti presentati.

Il Progetto dovrà essere preventivamente validato dal Settore Giovanile e Scolastico, che si avvarrà anche della facoltà di effettuare visite presso la Scuola Calcio per osservare e/o partecipare all'attività proposta, prevedendo eventuali incontri integrati (psicologo e tecnico), qualora il Settore Giovanile e Scolastico lo ritenga utile.

Al termine della stagione sportiva, e comunque entro i termini stabiliti dal Settore Giovanile e Scolastico della specifica stagione sportiva, dovrà essere presentata relazione finale delle attività svolte dallo psicologo: numero di incontri, argomenti, partecipazione, figure coinvolte, ecc.

A seguito delle risultanze finali il Settore Giovanile e Scolastico effettuerà un'ulteriore valutazione del lavoro svolto a conferma del riconoscimento finale.



---

Con l'obiettivo primario di sviluppare il sistema calcio a livello giovanile e migliorare lo standard qualitativo delle Società che svolgono attività nelle categorie di base, **le Società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e che svolgono attività giovanile, possono essere riconosciute ufficialmente come “Scuola di Calcio”, qualora vengano rispettati i criteri ed i requisiti stabiliti annualmente** dal Settore Giovanile e Scolastico, di intesa con il Settore Tecnico.

Il sistema di riconoscimento delle Scuole di Calcio e di Calcio a 5 viene sviluppato con il fine di garantire la giusta attenzione ai giovani calciatori e alle giovani calciatrici impegnati nell'attività sin dall'età di 5 anni, con il supporto, il coordinamento e relativo controllo effettuato per il tramite del Settore Giovanile e Scolastico.

**A tal proposito, la FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico ed il Settore Tecnico, al fine di favorire l'attività delle Società che ottengono il riconoscimento come ‘Scuola di Calcio’, ha avviato un percorso di identità visiva per valorizzare le Società che rispondono ai requisiti previsti.**

**Attraverso questo Manuale, infatti, le Società avranno la possibilità di utilizzare il marchio “Scuola Calcio - Settore Giovanile e Scolastico” in modo che possano avere maggiori opportunità per promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che educativo.**

Il presente Manuale, fornisce alla Scuola Calcio un concreto strumento per valorizzare il proprio impegno nel territorio, abbinando il proprio marchio a quello della FIGC.

Per tale opportunità, le società sono tenute ad attenersi rigorosamente a quanto indicato nel manuale, oltre che a mantenere i requisiti richiesti per il riconoscimento come Scuola Calcio.

**Le Società che non sono riconosciute ufficialmente come ‘Scuole di Calcio’, non sono autorizzate ad utilizzare il marchio “Scuola Calcio - Settore Giovanile e Scolastico”, così come non avranno più diritto ad utilizzare il suddetto marchio qualora venga revocato il riconoscimento.**

---

# I N D I C E

---

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Elementi di base del marchio e regole di applicazione .....</b> | <b>4</b>  |
| Il marchio .....                                                      | 5         |
| Caratteristiche generali .....                                        | 6         |
| Negativo.....                                                         | 7         |
| Colori.....                                                           | 8         |
| Stampa monocromatica .....                                            | 9         |
| Riproduzione in B/N .....                                             | 10        |
| L'area di rispetto e le proporzioni.....                              | 11        |
| Il corretto utilizzo .....                                            | 12        |
| Esempi di applicazione.....                                           | 13        |
| Il carattere istituzionale .....                                      | 14        |
| <br><b>2. La Brand Identity.....</b>                                  | <b>15</b> |
| Carta intestata .....                                                 | 17        |
| Banner bordocampo.....                                                | 18        |
| Vele .....                                                            | 19        |
| Bandiera.....                                                         | 20        |
| Format locandina .....                                                | 21        |
| Banner web.....                                                       | 22        |







**SCUOLA  
CALCIO**

**SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

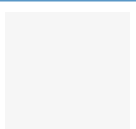
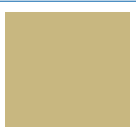


Il marchio si compone di due elementi: lo scudetto commerciale FIGC e il logotipo "Scuola Calcio. Settore Giovanile e Scolastico".



# SCUOLA CALCIO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

|                                                                                     |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pantone*: 2935 C<br>Pantone*: 2935 U<br>Pantone*: 18-4148 TPX<br>CMYK: C100 M050 Y000 K007<br>RGB: R000 G007 B184<br>Web: #0057b8<br>RAL: 5015 |
|    | Pantone*: 185 C<br>Pantone*: 185 U<br>Pantone*: 17-1654 TPX<br>CMYK: C000 M100 Y090 K000<br>RGB: R228 G000 B043<br>Web: #e4002b<br>RAL: 3020   |
|    | Pantone*: 7482 C<br>Pantone*: 7482 U<br>Pantone*: 15-5534 TPX<br>CMYK: C090 M000 Y100 K000<br>RGB: R000 G159 B077<br>Web: #009f4d<br>RAL: 6032 |
|    | Pantone*: N/A<br>Pantone*: N/A<br>Pantone*: N/A<br>CMYK: C000 M000 Y000 K000<br>RGB: R255 G255 B255<br>Web: #ffffff<br>RAL: 9010               |
|  | Pantone*: 4525 C<br>Pantone*: 4525 U<br>Pantone*: N/A<br>CMYK: C010 M015 Y050 K020<br>RGB: R197 G183 B131<br>Web: #c5b783<br>RAL: 1002         |



L'utilizzo costante dei colori istituzionali è alla base dell'identità visiva. Nei casi in cui non sia possibile utilizzare i colori Pantone, il Marchio può essere riprodotto con i colori di quadricromia usati secondo le percentuali indicate.

Quando il Marchio è riprodotto con processi diversi dalla stampa, è necessario convertire i colori nel codice cromatico equivalente. Nella tabella seguente sono indicati i codici Pantone, i codici HTML# (utilizzabili per il web), e i corrispondenti valori RGB.







È importante che vengano rispettate alcune semplici regole per assicurare che il marchio venga utilizzato in modo chiaro e coerente. La forma, i colori e le proporzioni del marchio non vanno mai modificati o alterati in alcun modo.

La distanza tra il marchio e il logotipo è pari a due volte il modulo "X", la cui misura è determinata dal diametro della sfera FIGC presente all'interno dello scudetto.

#### **Area di esclusione**

Assicurarsi sempre che ci sia un margine di spazio sufficiente intorno al marchio Scuola Calcio. Lo spazio che determina l'area di rispetto è pari a "X", la cui misura è determinata dal diametro della sfera FIGC presente all'interno dello scudetto.

Non permettere che altri loghi o elementi grafici si estendano nell'area di esclusione, come mostrato in questa pagina.



In questa tavola sono illustrati alcuni esempi di errato utilizzo del logo.

**È vietato:**

- 1) modificare la composizione o le proporzioni interne del logo;
- 2) deformare o distorcere il logo;
- 3) modificare i caratteri tipografici o il colore del logo;
- 4) abbinare il logo con loghi commerciali.





In questa tavola sono illustrati alcuni esempi di utilizzo del marchio. Verificare che venga applicato in modo tale da non comprometterne la leggibilità.



# SCUOLA CALCIO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

FIGC AZZURRI Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
.,:;”«»&!?€\$#+-@[%]  
0123456789

FIGC AZZURRI Light Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
.,:;”«»&!?€\$#+-@[%]  
0123456789*

FIGC AZZURRI Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
.,:;”«»&!?€\$#+-@[%]  
0123456789

FIGC AZZURRI Regular Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
.,:;”«»&!?€\$#+-@[%]  
0123456789*

FIGC AZZURRI Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
.,:;”«»&!?€\$#+-@[%]  
0123456789**

FIGC AZZURRI Bold Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
.,:;”«»&!?€\$#+-@[%]  
0123456789***

## Tipografia

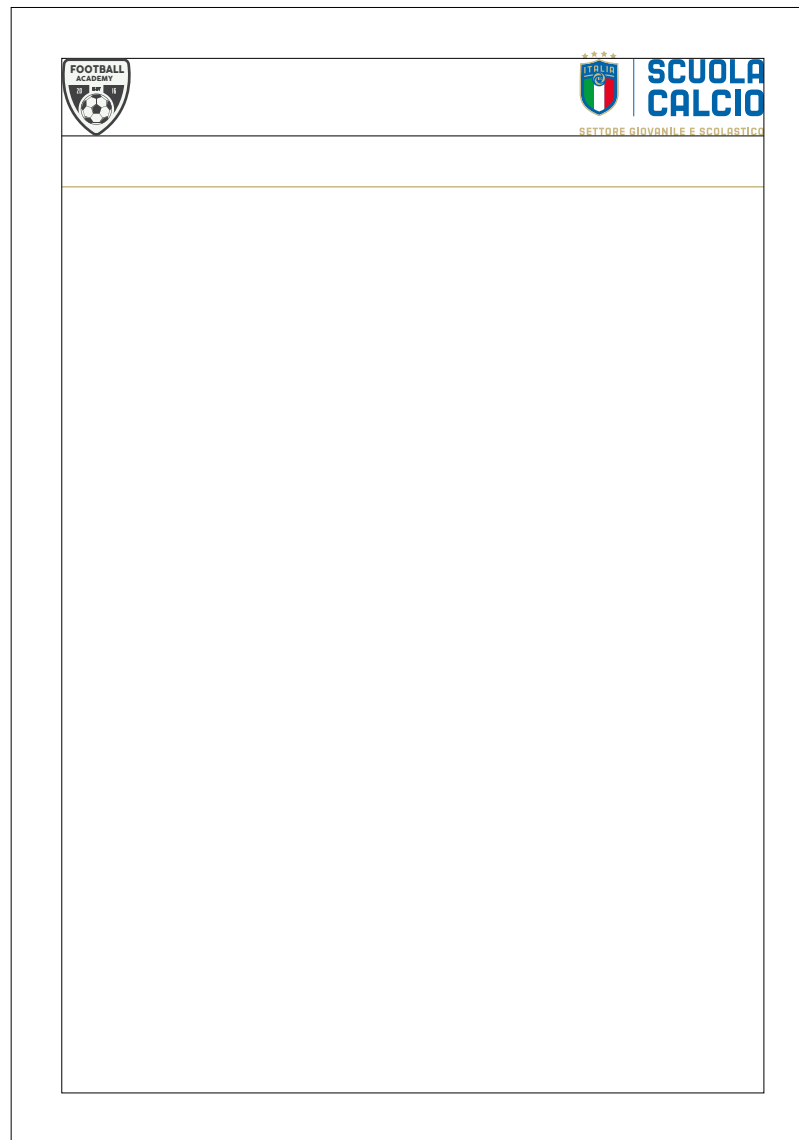
Il carattere **Figc Azzurri** creato in esclusiva è il font primario da utilizzare in tutta la comunicazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio. È previsto l'impiego nelle versioni light, regular e bold. Per tutte le comunicazioni Istituzionali (interne e/o verso l'esterno), nella redazione di testi, documenti, lettere, mail power point, o in mancanza del nuovo font, il carattere utilizzato per garantire la miglior leggibilità è l'**Arial Narrow** nelle versioni light, regular e bold.



---

La Scuola calcio affiliata è tenuta ad utilizzare solo ed esclusivamente la seguente Brand Identity.  
Il logo della "Scuola Calcio - Settore Giovanile e Scolastico" non può essere applicato su altri supporti di comunicazione che non siano presenti in questo manuale.  
Il logo "Scuola Calcio - Settore Giovanile e Scolastico" non deve essere associato a qualsiasi logo commerciale. La Scuola calcio affiliata è tenuta a rispettare le regole di applicazione del logo per non comprometterne la leggibilità.

---



Nell'utilizzo della carta intestata, il logo della scuola calcio affiliata deve essere posto in alto a sinistra e quello della Scuola Calcio - Settore Giovanile e Scolastico in alto a destra. Il logo "Scuola Calcio – SGS" non può mai essere associato a qualsiasi logo commerciale.

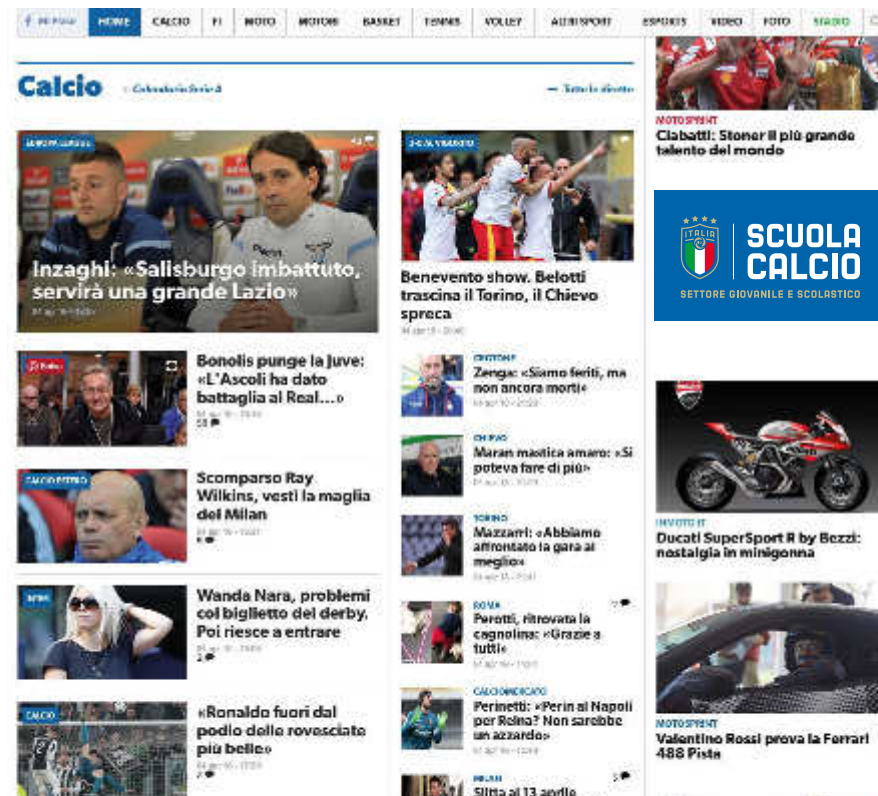












|  |        |  |
|--|--------|--|
|  | GRAZIE |  |
|--|--------|--|



ANGELINI DESIGN - ALL RIGHTS RESERVED



---

Con l'obiettivo primario di sviluppare il sistema calcio a livello giovanile e migliorare lo standard qualitativo delle Società che svolgono attività nelle categorie di base, **le Società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e che svolgono attività giovanile, possono essere riconosciute ufficialmente come “Scuola di Calcio Élite”, qualora vengano rispettati i criteri ed i requisiti stabiliti annualmente** dal Settore Giovanile e Scolastico, di intesa con il Settore Tecnico.

Il sistema di riconoscimento delle Scuole di Calcio e di Calcio a 5 viene sviluppato con il fine di garantire la giusta attenzione ai giovani calciatori e alle giovani calciatrici impegnati nell'attività sin dall'età di 5 anni, con il supporto, il coordinamento e relativo controllo effettuato per il tramite del Settore Giovanile e Scolastico.

A tal proposito, la FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico ed il Settore Tecnico, al fine di favorire l'attività delle Società che ottengono il riconoscimento come 'Scuola di Calcio Élite', ha avviato un percorso di identità visiva per valorizzare le Società che rispondono ai requisiti previsti.

Attraverso questo Manuale, infatti, le Società avranno la possibilità di utilizzare il marchio “Scuola Calcio Élite - Settore Giovanile e Scolastico” in modo che possano avere maggiori opportunità per promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che educativo.

Il presente Manuale, fornisce alla Scuola Calcio un concreto strumento per valorizzare il proprio impegno nel territorio, abbinando il proprio marchio a quello della FIGC.

Per tale opportunità, le società sono tenute ad attenersi rigorosamente a quanto indicato nel manuale, oltre che a mantenere i requisiti richiesti per il riconoscimento come Scuola Calcio Élite.

**Le Società che non sono riconosciute ufficialmente come 'Scuole di Calcio Élite', non sono autorizzate ad utilizzare il marchio “Scuola Calcio Élite - Settore Giovanile e Scolastico”, così come non avranno più diritto ad utilizzare il suddetto marchio qualora venga revocato il riconoscimento.**

---

# I N D I C E

---

|                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1. Elementi di base del marchio e regole di applicazione .....</b> | <b>4</b>      |
| Il marchio .....                                                      | 5             |
| Caratteristiche generali .....                                        | 6             |
| Negativo.....                                                         | 7             |
| Colori .....                                                          | 8             |
| Gradiente .....                                                       | 9             |
| Stampa a due colori .....                                             | 10            |
| Riproduzione in B/N .....                                             | 11            |
| L'area di rispetto e le proporzioni .....                             | 12            |
| Il corretto utilizzo .....                                            | 13            |
| Esempi di applicazione.....                                           | 14            |
| Il carattere istituzionale .....                                      | 15            |
| <br><b>2. La Brand Identity.....</b>                                  | <br><b>16</b> |
| Carta intestata .....                                                 | 18            |
| Banner bordocampo.....                                                | 19            |
| Vele .....                                                            | 20            |
| Bandiera.....                                                         | 21            |
| Format locandina .....                                                | 22            |
| Banner web.....                                                       | 23            |





**SCUOLA  
CALCIO** **ELITE**  
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO





**SCUOLA  
CALCIO** **É** **ELITE**  
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO



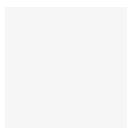
Il marchio si compone di due elementi: lo scudetto commerciale FIGC e il logotipo "Scuola Calcio Élite. Settore Giovanile e Scolastico".

L'accento sulla "E" è il segno distintivo del marchio. Rappresenta il concetto di crescita e slancio verso il futuro.



# SCUOLA CALCIO **ELITE**

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

|                                                                                     |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pantone®: 2935 C<br>Pantone®: 2935 U<br>Pantone®: 18-4148 TPX<br>CMYK: C100 M050 Y000 K007<br>RGB: R000 G087 B184<br>Web: #0057b8<br>RAL: 5015 |
|    | Pantone®: 185 C<br>Pantone®: 185 U<br>Pantone®: 17-1654 TPX<br>CMYK: C000 M100 Y090 K000<br>RGB: R228 G000 B043<br>Web: #e4002b<br>RAL: 3020   |
|    | Pantone®: 7482 C<br>Pantone®: 7482 U<br>Pantone®: 15-5534 TPX<br>CMYK: C090 M000 Y100 K000<br>RGB: R000 G159 B077<br>Web: #009f4d<br>RAL: 6032 |
|    | Pantone®: N/A<br>Pantone®: N/A<br>Pantone®: N/A<br>CMYK: C000 M000 Y000 K000<br>RGB: R255 G255 B255<br>Web: #ffffff<br>RAL: 9010               |
|  | Pantone®: 4525 C<br>Pantone®: 4525 U<br>Pantone®: N/A<br>CMYK: C010 M015 Y050 K020<br>RGB: R197 G183 B131<br>Web: #c5b783<br>RAL: 1002         |



**SCUOLA  
CALCIO** **ÉLITE**  
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

L'utilizzo costante dei colori istituzionali è alla base dell'identità visiva. Nei casi in cui non sia possibile utilizzare i colori Pantone, il Marchio può essere riprodotto con i colori di quadricromia usati secondo le percentuali indicate.

Quando il Marchio è riprodotto con processi diversi dalla stampa, è necessario convertire i colori nel codice cromatico equivalente. Nella tabella seguente sono indicati i codici Pantone, i codici HTML# (utilizzabili per il web), e i corrispondenti valori RGB.



**SCUOLA  
CALCIO** ELITE  
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO



**Azzurri Blue**  
Opacità 100%



**Azzurri Blue**  
Opacità 0%



**90°**



In caso di stampa a colori ridotti mantenere il colore oro della dicitura "Élite", tratto distintivo del marchio.





È importante che vengano rispettate alcune semplici regole per assicurare che il marchio venga utilizzato in modo chiaro e coerente. La forma, i colori e le proporzioni del marchio non vanno mai modificati o alterati in alcun modo.

La distanza tra il marchio e il logotipo è pari a due volte il modulo "X", la cui misura è determinata dal diametro della sfera FIGC presente all'interno dello scudetto.

#### **Area di esclusione**

Assicurarsi sempre che ci sia un margine di spazio sufficiente intorno al marchio Scuola Calcio Élite. Lo spazio che determina l'area di rispetto è pari a "X", la cui misura è determinata dal diametro della sfera FIGC presente all'interno dello scudetto.

Non permettere che altri loghi o elementi grafici si estendano nell'area di esclusione, come mostrato in questa pagina.



In questa tavola sono illustrati alcuni esempi di errato utilizzo del logo.

**È vietato:**

- 1) modificare la composizione o le proporzioni interne del logo;
- 2) deformare o distorcere il logo;
- 3) modificare i caratteri tipografici o il colore del logo;
- 4) abbinare il logo con loghi commerciali.





In questa tavola sono illustrati alcuni esempi di utilizzo del marchio. Verificare che venga applicato in modo tale da non comprometterne la leggibilità.



# SCUOLA CALCIO ELITE

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

FIGC AZZURRI Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
.,:;”«»&!?€\$#+-@[%]  
0123456789

FIGC AZZURRI Light Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
.,:;”«»&!?€\$#+-@[%]  
0123456789*

FIGC AZZURRI Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
.,:;”«»&!?€\$#+-@[%]  
0123456789

FIGC AZZURRI Regular Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
.,:;”«»&!?€\$#+-@[%]  
0123456789*

FIGC AZZURRI Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
.,:;”«»&!?€\$#+-@[%]  
0123456789**

FIGC AZZURRI Bold Italic

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
.,:;”«»&!?€\$#+-@[%]  
0123456789***

## Tipografia

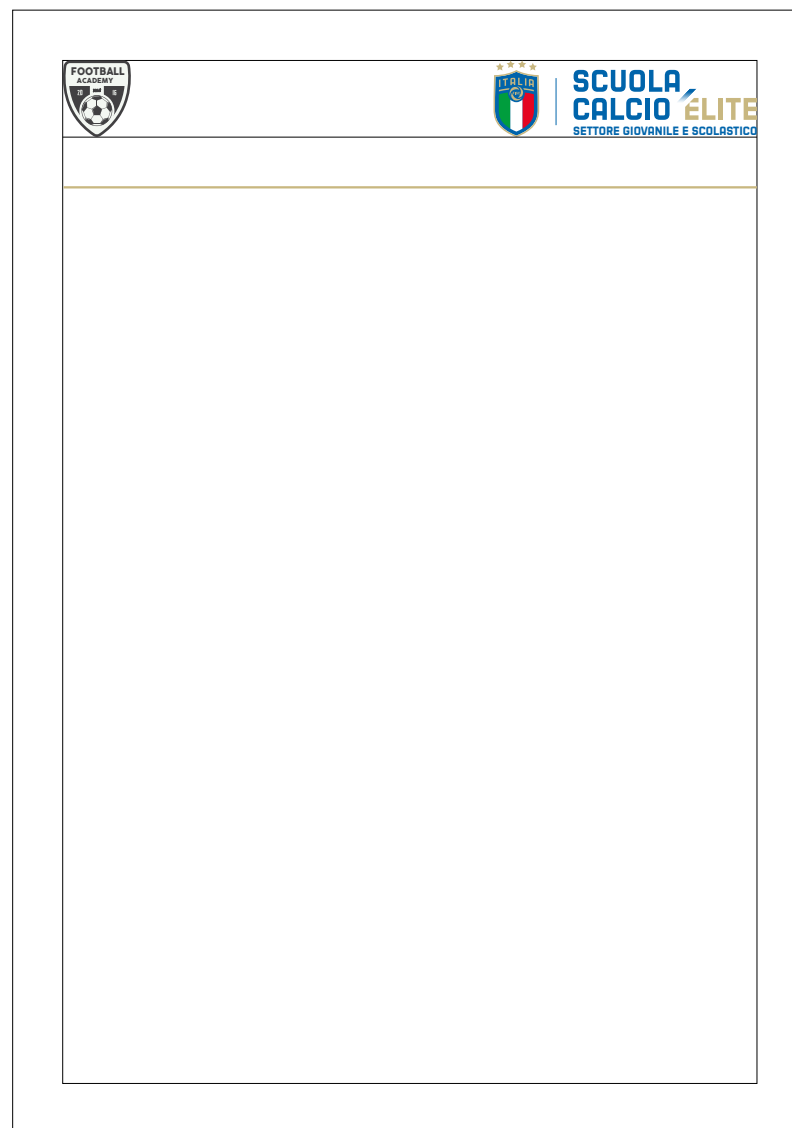
Il carattere **Figc Azzurri** creato in esclusiva è il font primario da utilizzare in tutta la comunicazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio. È previsto l'impiego nelle versioni light, regular e bold. Per tutte le comunicazioni Istituzionali (interne e/o verso l'esterno), nella redazione di testi, documenti, lettere, mail power point, o in mancanza del nuovo font, il carattere utilizzato per garantire la miglior leggibilità è l'**Arial Narrow** nelle versioni light, regular e bold.



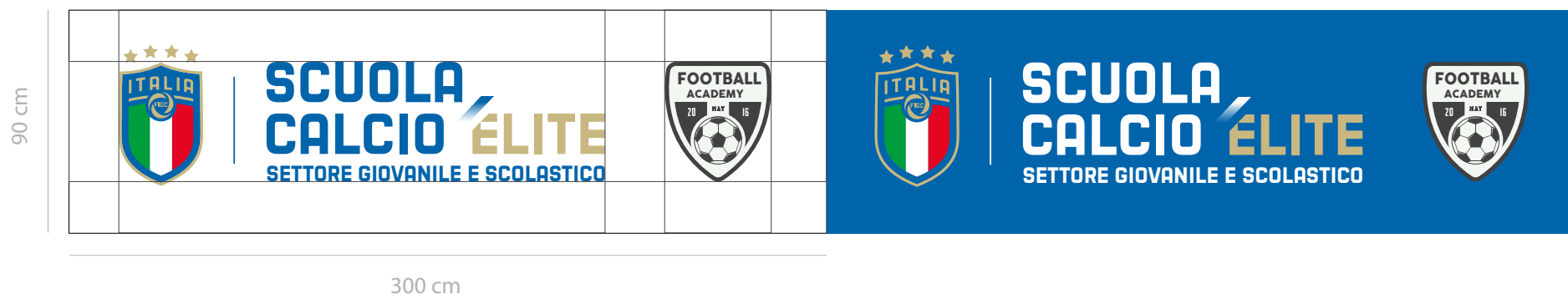
---

La Scuola calcio affiliata è tenuta ad utilizzare solo ed esclusivamente la seguente Brand Identity.  
Il logo della "Scuola Calcio Élite – Settore Giovanile e Scolastico" non può essere applicato su altri supporti di comunicazione che non siano presenti in questo manuale.  
Il logo "Scuola Calcio Élite – Settore Giovanile e Scolastico" non deve essere associato a qualsiasi logo.  
La scuola calcio affiliata è tenuta a rispettare le regole di applicazione del logo per non comprometterne la leggibilità.

---



Nell'utilizzo della carta intestata, il logo della scuola calcio affiliata deve essere posto in alto a sinistra e quello della Scuola Calcio Élite – Settore Giovanile e Scolastico in alto a destra. Il logo "Scuola Calcio Élite - SGS" non può mai essere associato a qualsiasi logo commerciale.

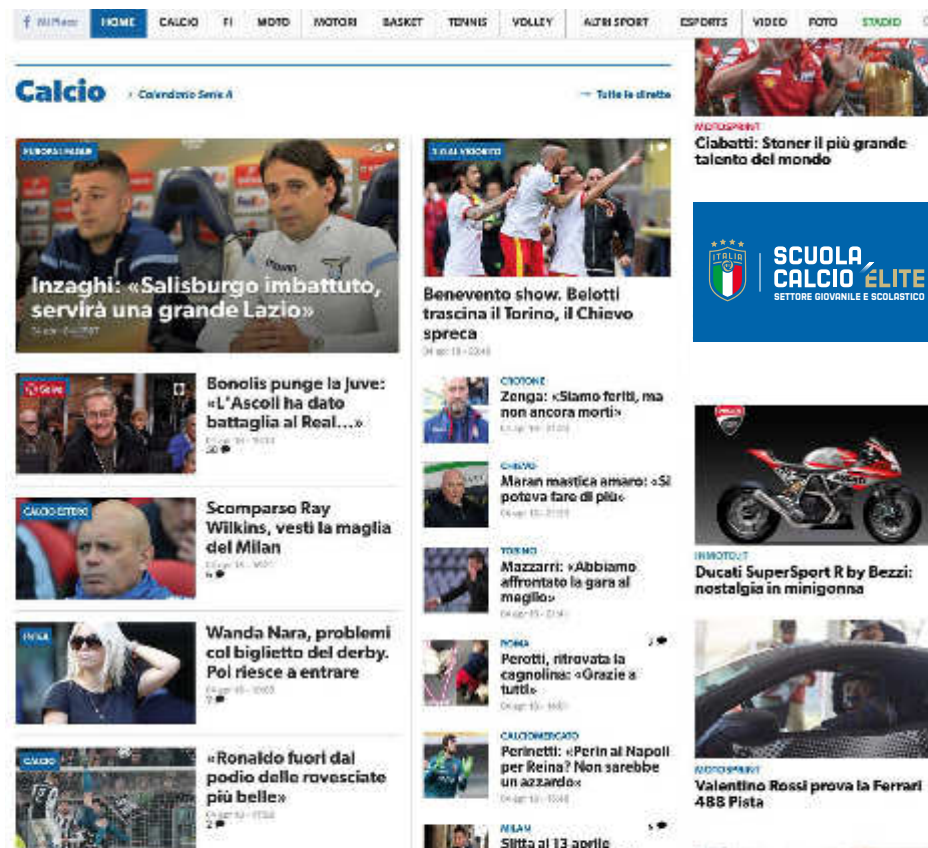












**COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A** pubblicato dalla F.I.G.C. il 30 gennaio 2019, inerente la modifica regolamentare all'art. 90 delle N.O.I.F..

**COMUNICATO UFFICIALE N. 45/A** pubblicato dalla F.I.G.C. il 30 gennaio 2019, inerente la modifica regolamentare all'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 46/A** pubblicato dalla F.I.G.C. il 30 gennaio 2019, inerente la modifica regolamentare all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 118/A** pubblicato dalla F.I.G.C. il 17 maggio 2019, inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per per la Stagione Sportiva 2019/2020 per le società del settore dilettantistico.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 155/A** pubblicato dalla F.I.G.C. il 28 giugno 2019, inerente la modifica degli artt. 101, 102, 103, 103bs, 105, 110 e 117 delle N.O.I.F..

**COMUNICATO UFFICIALE N. 157/A** pubblicato dalla F.I.G.C. il 28 giugno 2019, inerente la modifica dell' art. 66 delle N.O.I.F..

**COMUNICATO UFFICIALE N. 161/A** pubblicato dalla F.I.G.C. il 28 giugno 2019, inerente la deroga, in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2019/2020, alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A** pubblicato dalla F.I.G.C. il 28 giugno 2019, inerente i contributi di accesso alla giustizia sportiva di cui all'art. 48 del Codice di Giustizia Sportiva.  
deroga, in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2019/2020, alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A** pubblicato dalla F.I.G.C. il 1° luglio 2019, inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per i procedimenti riguardanti le infrazioni di cui agli artt. 24 e 30 del codice di Giustizia Sportiva.

**COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A** pubblicato dalla F.I.G.C. il 1° luglio 2019, inerente i termini e le modalità della deroga all'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2019/2020.

## **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

## **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **TORNEO RICREATIVO AMATORI**

#### **Segreteria**

#### **PROCLAMAZIONE VINCENTE**

Visti i risultati conseguiti nella gara di Finale Regionale, si proclama vincente il Torneo Ricreativo Amatori S.S. 2018/2019 la sotto nominata società:

A.S.D. CUTRO di Cutro (KR)

Alla Società, ai Dirigenti, ai Calciatori ed ai Tecnici il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

**COMUNICATO UFFICIALE N. 41/A**

Il Consiglio Federale

- Vista la modifica dell'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposta dalla medesima Lega;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

La suddetta modifica entrerà in vigore dal 1° luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**ALL. A)**

## REGOLAMENTO DELLA L.N.D.

| VECCHIO TESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NUOVO TESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b></p> <p style="text-align: center;"><b>LE ATTIVITÀ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Lo svolgimento dei Campionati</b></p> <p>1. Il Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C.</p> <p>2. I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.</p> <p>3. I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura Federale per il seguito di competenza.</p> <p>4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti</p> | <p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b></p> <p style="text-align: center;"><b>LE ATTIVITÀ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Lo svolgimento dei Campionati</b></p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o</p> |



o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la ripetizione integrale. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo.

situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;

b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:

i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;

ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;

iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;

v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;

vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati, di Divisioni, di Dipartimenti, di società e di tesserati. Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell'esazione.</p> | <p>idoneo in altro Comune.</p> <p>6. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati, di Divisioni, di Dipartimenti, di società e di tesserati. Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell'esazione.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 42/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 53 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 53 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche entreranno in vigore il 1° luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

## Art. 53

## Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato

| VECCHIO TESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NUOVO TESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Invariato                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. | 2. Invariato                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.                                                                                                                                                                                                                                          | 3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate <b>nel corso del campionato di competenza</b> non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa. |
| 4. Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.                                                                                                                                                  | 4. <b>Abrogato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la quarta volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5. Invariato                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 bis. Le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 bis. Invariato                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Campionato stesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| 6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.                                                                                                                                                                                                                                              | 6. Invariato  |
| 7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.                                                                     | 7. Invariato  |
| 8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate. | 8. Invariato  |
| 9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.                                                                                                                                                                                                         | 9. Invariato  |
| 10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.                                                                                                        | 10. Invariato |

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 90 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 90 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche entreranno in vigore il 1° luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 90  
Sanzioni

| VECCHIO TESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NUOVO TESTO  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 18 del Codice di giustizia sportiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Invariato |
| 2. La violazione, da parte della società e dei suoi dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Serie C. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.                  | 2. Invariato |
| 3. Abrogato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3. Abrogato  |
| 4. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, salvo che, per ogni acquisizione, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura del relativo costo, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori precedentemente c/o contestualmente intervenute. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario attivo della campagna trasferimenti, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e | 4. Invariato |

variabile, dei calciatori ceduti e costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori acquisiti.

Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando l'indicatore di Liquidità viene ristabilito nella misura minima, attraverso il ripianamento della carenza finanziaria da effettuarsi esclusivamente mediante incremento di mezzi propri con:

- a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
- c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

5. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla medesima Lega. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo, le medesime risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti.

5. Invariato

6. Salvo quanto disposto dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, di cui all'art. 85 relativo anche ad una sola mensilità, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento dei calciatori.

Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti, delle ritenute e dei contributi non assolti prima.

In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

6. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata a.r. alla società interessata o mediante posta elettronica certificata, inviata in copia alla Segreteria federale ed alla Lega di appartenenza della società.

7. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata a.r. alla società interessata o mediante posta elettronica certificata, inviata in copia alla Segreteria federale ed alla Lega di appartenenza della società.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 45/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

La suddetta disposizione entra in vigore per le decisioni intervenute successivamente al 1° febbraio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



## CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

## Art. 8

## Violazioni in materia gestionale ed economica

| VECCHIO TESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NUOVO TESTO  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. | 1. Invariato |
| 2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.                                                                                                                                                                          | 2. Invariato |
| 3. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui ai commi 1 e 2 è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida.                                                                   | 3. Invariato |
| 4. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1.                           | 4. Invariato |
| 5. Abrogato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5. Abrogato  |
| 6. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.                                                                                        | 6. Invariato |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>7. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>7. Invariato</p> |
| <p>8. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui agli artt. 94, comma 1, lettera a), 94 ter comma 8 e 94 quinquies comma 9 delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni:</p> <p>a) a carico della società, l'ammenda da € 5.000,00 ad € 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;</p> <p>b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;</p> <p>c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, e 94 quinquies, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale dilettanti (LND) e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile, o dal Tribunale Federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche - comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica.</p> <p>La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.</p> | <p>8. Invariato</p> |
| <p>9. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della Lega nazionale dilettanti (LND) e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile, o dal Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche - comporta l'applicazione, a carico della società</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>9. Invariato</p> |

responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della IND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.

10. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.

11. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese.

12. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1, delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni:

a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;

b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui alla lettera h) dell'art. 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.

13. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 52, comma 6 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;

b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui alla lettera h) dell'art 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.

14. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui alla lettera g) dell'art. 18,

10. Invariato

11. Invariato

12. Invariato

13. Invariato

14. Invariato

comma 1, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica.

15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.

15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione per le società delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g), dell'art. 18, comma 1 e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui alle lettere h), i), l), dell'art. 18, comma 1, e per i tesserati le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 46/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche entreranno in vigore dal 1° luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

## Art. 10

## Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari

| VECCHIO TESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NUOVO TESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.</p>                                                                                        | <p>1. Invariato</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>2. Invariato</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.</p> | <p>3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.</p> |
| <p>Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:</p> <p>a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:</p> <p>a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica

l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per **solo** il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

**b1) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);**

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica



da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione

da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il **solo** secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

**b1) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);**

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione



di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:

a) per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze

di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:

a) per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il **solo** secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale



aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica

recidiva;

**b1) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);**

c) per il **solo** terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

**c1) per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per uno di quelli precedenti, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);**

d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica



da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il **solo** secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al

b1) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. f);

c) per il solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c1) per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per uno di quelli precedenti, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. f);

d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;</p> <p>f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.</p> <p>3 bis. La società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla L.N.D. è punita con le sanzioni previste dalle predette disposizioni.</p> <p>4. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.</p> <p>5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente o proveniente da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, della inibizione temporanea; al calciatore, della squalifica a tempo.</p> <p>6. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce illecito disciplinare. Le società, nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che compiano direttamente o tentino di</p> | <p>quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;</p> <p>f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.</p> <p>3. bis. Invariato</p> <p>4. Invariato</p> <p>5. Invariato</p> <p>6. Invariato</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili, applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.

7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.

7. Invariato

8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, se viene accertata la responsabilità oggettiva della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere c), g), h), i) dell'art. 18, comma 1, mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere g), h), i) dell'art. 18, comma 1.

8. Invariato

9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con la sanzione dell'inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni.

9. Invariato

10. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti e controlli societari si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica.

10. Invariato

11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompano l'esecuzione commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni di cui alle lettere b), c), n) dell'art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.

11. Invariato

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 118/A

Il Consiglio Federale

- Ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2019/2020, per le società del settore dilettantistico;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2019/2020, per le società del settore dilettantistico, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D.

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della F.I.G.C., la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7. lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato.

### **1. Variazioni di tesseramento**

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

#### **a) Calciatori "giovani dilettanti"**

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a ***venerdì 29 maggio 2020 (ore 19.00).***

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

#### **b) Calciatori "non professionisti"**

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

***- da lunedì 1° Luglio 2019 a martedì 31 Marzo 2020 (ore 19.00)***

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

**c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.**

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

*- da lunedì 1° Luglio 2019 a mercoledì 31 luglio 2019 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F.*

*- da giovedì 1° agosto 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;*

*- da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;*

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

## **2. Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti**

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

*a) da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19.00)*

*b) da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)*

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

## **3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C**

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

*a) da lunedì 1° Luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)*

*b) da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)*



Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.;

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

#### **4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche**

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

*a) da lunedì 1° Luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)*

*b) da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)*

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.;

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

#### **5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.**

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 2, delle N.O.I.F.;

#### **6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale**

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

*- da lunedì 1 luglio 2019 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)*

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quater* e all'art.40 *quinqües* delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

## **7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero**

### **a) Calciatori stranieri**

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **31 gennaio 2020**, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 *quater* e 40 *quinqües* delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quinqües* delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 *quater* e 40 *quinqües* delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

### **b) Calciatori italiani**

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro **venerdì 31 gennaio 2020**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **martedì 31 marzo 2020**, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 *quater*, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 *quinqües*, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

#### **8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari**

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

##### **a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.**

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- *da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)*
- *da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)*

- b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

- *da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00)*
- *da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00)*

- c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" tra società dilettantistiche:

- *da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19.00)*
- *da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)*

##### **b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)**

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la

Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

*- da lunedì 1° luglio 2019 a lunedì 15 luglio 2019 (ore 19.00)*

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Liste di svincolo suppletive:

*- da lunedì 2 dicembre 2019 a mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19.00)*

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12 dicembre 2019**.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2018/2019 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

*a) da lunedì 1° Luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione*

*b) da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica*

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **lunedì 15 giugno 2020 (ore 19.00)**.

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da **mercoledì 1° luglio 2020**.

#### TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

*da lunedì 2 dicembre 2019 a mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19.00)*

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **giovedì 12 dicembre 2019**.

#### TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

##### Art.118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva 2019/2020, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è **da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19.00)**.



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 155/A**

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 101, 102, 103, 103 bis, 105, 110 e 117 delle N.O.I.F.
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 101, 102, 103, 103 bis, 105, 110 e 117 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

**PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2019**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

VECCHIO TESTO**Art. 101****I trasferimenti temporanei dei calciatori  
“non professionisti”, “giovani dilettanti” e  
“giovani di serie”**

1. Il trasferimento temporaneo ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Le Leghe e la Divisione Calcio Femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti”, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. Nello stesso accordo può

NUOVO TESTO**Art. 101****I trasferimenti temporanei dei calciatori  
“non professionisti”, “giovani dilettanti” e  
“giovani di serie”**

1. Il trasferimento temporaneo ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Le Leghe e la Divisione Calcio Femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti”, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. **In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati.**

Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. Nello stesso accordo può



essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

6.bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto.

7. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito, il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore "giovane di serie" già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative, alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, i premi e/o gli indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati non apposti.

9. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

6.bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto.

7. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito, il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore "giovane di serie" già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative, alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, i premi e/o gli indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati non apposti.

9. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

**Art. 102**  
**Le cessioni di contratto**

1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con calciatore professionista a condizione che questi vi consenta per iscritto.

2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto.

4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore trasferito a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione, nonché il corrispettivo o i corrispettivi, anche legati al verificarsi di particolari condizioni, convenuti per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore un contratto economico della durata minima di due stagioni sportive conteggiate a partire dalla stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto economico della durata minima di

**Art. 102**  
**Le cessioni di contratto**

1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con calciatore professionista a condizione che questi vi consenta per iscritto.

2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto.

4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore trasferito a condizione che:

a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione **nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto** per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore un contratto economico **decorrente** dalla seconda stagione sportiva successiva a quella **in cui** è avvenuta la cessione definitiva;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto economico della durata minima di

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>tre stagioni sportive.</p> <p>Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva.</p> <p>Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze/minusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento dell'esercizio o della rinuncia del diritto di opzione.</p> <p>5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p> <p>6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.</p> | <p>tre stagioni sportive.</p> <p>Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella <b>in cui</b> è avvenuta la cessione definitiva.</p> <p><b>Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.</b></p> <p>5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p> <p>6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 103</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Le cessioni temporanee di contratto</b></p> <p>1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore "professionista" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <p>a) che tale diritto di opzione risulti</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p style="text-align: center;"><b>Art. 103</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Le cessioni temporanee di contratto</b></p> <p>1 La cessione temporanea del contratto con il calciatore "professionista" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;

b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

## 2. bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. E' altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;

b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

## 2. bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. E' altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;  
b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto;  
c) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

5. Le Leghe possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso le clausole relative ad obbligo di riscatto, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, premi e/o gli indennizzi inseriti nell'originale accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati come non apposti.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con

a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;  
b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto;  
c) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

5. Le Leghe possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società. **In tal caso:**  
**a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea;**  
**b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.**

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con

dichiarazione di accettazione da parte del calciatore di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà.

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sui trasferimenti, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

#### **Art. 103 bis**

##### **Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo**

1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" e dei "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche o di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell'apposito modulo, da depositare, nei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale, presso la Lega od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente e le clausole relative ad obbligo di riscatto, opzione e controopzione eventualmente inserite nell'originario trasferimento o cessione di contratto temporaneo sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, i premi e/o indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati come non apposti. Ripristinati così i rapporti con

dichiarazione di accettazione da parte del calciatore di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà.

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sui trasferimenti, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

#### **In tal caso:**

**a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;**

**b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.**

#### **Art. 103 bis**

##### **Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo**

1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" **fra società professionistiche, dei "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche** e dei "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche **o gli accordi** di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell'apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale presso la Lega od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:

**a) si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;**

**b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.</p> <p>2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.</p> <p>3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, previo pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio del diritto di recesso.</p> <p>4. Le risoluzioni consensuali e l'eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.</p> <p>5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali</p> | <p><b>contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati.</b></p> <p><b>Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.</b></p> <p>2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.</p> <p>3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti, le due società possono prevedere, il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, <b>da versarsi al suo esercizio</b>. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio <b>dello stesso</b>. <b>In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.</b></p> <p>4. Le risoluzioni consensuali e l'eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.</p> <p>5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica sia a favore di società dilettantistica.

#### **Art. 105 Gli accordi preliminari**

Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori.

2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega a pena di nullità purché tali accordi non interessino società e calciatori dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. Tali termini hanno valore anche per i calciatori provenienti da Federazione estera. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Lega o il Comitato di competenza.

raccomandata così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

#### **Art. 105 Gli accordi preliminari**

Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori.

2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega a pena di nullità purché tali accordi non interessino società e calciatori dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. **Per i calciatori provenienti da Federazione estera, la stipulazione di preliminari è consentita dal giorno successivo alla chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti.** A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Lega o il Comitato di competenza.

3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori “professionisti” per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.

3.bis I calciatori “giovani di serie” tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall’età di 16anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso acquisendo così lo status di “professionista” dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe e devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.

4. Una società può stipulare, utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe, col calciatore “professionista” tesserato per altra società, un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore con l’altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il calciatore e la società ed i relativi moduli hanno valore anche per i calciatori provenienti da Federazione estera. I contratti stipulati con calciatori dilettanti dopo il 31 luglio, privi di consenso della società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo.

5. Gli accordi preliminari tra società professionistiche e tra società e calciatori professionisti prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono

3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori “professionisti” per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.

3.bis I calciatori “giovani di serie” tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall’età di 16anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso acquisendo così lo status di “professionista” dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe e devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.

4. Una società può stipulare, utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe, col calciatore “professionista” tesserato per altra società, un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore con l’altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il calciatore e la società ed i relativi moduli hanno valore anche per i calciatori provenienti da Federazione estera. I contratti stipulati con calciatori dilettanti dopo il 31 luglio, privi di consenso della società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo.

5. Gli accordi preliminari tra società professionistiche e tra società e calciatori professionisti prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono

soggetti al visto di esecutività. A pena di nullità, devono essere depositati entro 20 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.

**Art. 110**  
**Svincolo per inattività della società**

1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche, della Divisione Calcio Femminile o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.

2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori/calciatrici svincolati/e possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.

3. Il ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori/calciatrici.

4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori/calciatrici per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15°

soggetti al visto di esecutività. A pena di nullità, devono essere depositati entro 20 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.

**Art. 110**  
**Svincolo per inattività della società**

1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. **In tali ipotesi, qualora il calciatore:**

**a) sia tesserato a titolo temporaneo per detta società, verrà ripristinato l'originario rapporto con la società cedente;**

**b) sia stato trasferito a titolo temporaneo da detta società, il tesseramento temporaneo terminerà alla sua scadenza naturale.** Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche, della Divisione Calcio Femminile o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.

2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori/calciatrici svincolati/e possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.

3. Il ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori/calciatrici.

4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori/calciatrici per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15°

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>anno di età, sono svincolati d'autorità. Per ottenere lo svincolo essi/e devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere inclusi in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, accertato il diritto dei calciatori/calciatrici, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.</p> <p>5. I calciatori e le calciatrici tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all'art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente. Questo, accertato il diritto allo svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.</p> <p>6. I calciatori e le calciatrici "giovani" tesserati con vincolo annuale o biennale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori e le calciatrici delle categorie "pulcini" ed "esordienti" hanno diritto di essere svincolati se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.</p> | <p>anno di età, sono svincolati d'autorità. Per ottenere lo svincolo essi/e devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere inclusi in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, accertato il diritto dei calciatori/calciatrici, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.</p> <p>5. I calciatori e le calciatrici tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all'art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente. Questo, accertato il diritto allo svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.</p> <p>6. I calciatori e le calciatrici "giovani" tesserati con vincolo annuale o biennale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori e le calciatrici delle categorie "pulcini" ed "esordienti" hanno diritto di essere svincolati se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7. Lo svincolo dei calciatori e delle calciatrici “giovani”, nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dare atto i Comitati Regionali con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. Gli stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori e delle calciatrici “giovani” delle categorie “pulcini” ed “esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento.

#### **Art. 117**

##### **Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori “professionisti”**

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori “professionisti”, determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno ufficialmente atto.
2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.
3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante da atto scritto depositato presso la lega di appartenenza della Società, il calciatore professionista può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. Gli atti comprovanti le risoluzioni consensuali sono validi ed efficaci unicamente se depositati entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

7. Lo svincolo dei calciatori e delle calciatrici “giovani”, nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dare atto i Comitati Regionali con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. Gli stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori e delle calciatrici “giovani” delle categorie “pulcini” ed “esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento.

#### **Art. 117**

##### **Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori “professionisti”**

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori “professionisti” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i componenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente.
2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.
3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante **dalla documentazione depositata** presso la lega di appartenenza della Società, il calciatore professionista può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. **A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la lega di appartenenza della società entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. Il calciatore “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.</p> <p>5. La risoluzione del contratto con un calciatore professionista consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue per la stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore già tesserato come “professionista” e quello già tesserato come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società delle Leghe Professionistiche, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabilite per le cessioni di contratto.</p> | <p>4. Il calciatore “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.</p> <p>5. La risoluzione del contratto con un calciatore professionista consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue per la stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore già tesserato come “professionista” e quello già tesserato come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società delle Leghe Professionistiche, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabilite per le cessioni di contratto.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 157/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 66 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 66 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

### Art. 66

#### Persone ammesse nel recinto di giuoco

1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dalla Divisione Calcio Femminile sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore tecnico per la conduzione della squadra, nonché del medico sociale o di altro medico autorizzato dal Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti. L'inosservanza di tale obbligo, anche con riferimento ad una soltanto delle predette figure, comporta il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro.

Per tutte le altre gare, ivi comprese quelle del Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.

1 bis. Per le sole gare delle Leghe professionistiche e della Divisione Calcio Femminile, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari riservati a tesserati e/o altro personale della società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera o degli estremi del documento di identità. Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo Settore. Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate, sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti Federali e si impegnano a riconoscere la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nella materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale.

2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:



- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

2 bis. Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

2 ter. Possono, inoltre essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalle Leghe, dalle Divisioni, dai Comitati o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barcllieri, i raccattapalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

3. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che attesta la qualifica o, laddove non prevista, da documento di riconoscimento personale.

4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

6. In caso di comportamento passibile di allontanamento del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati.

7. Nel recinto di gioco, alle persone ammesse ai sensi dei commi precedenti, è vietato fumare durante lo svolgimento di una gara. L'arbitro inviterà gli eventuali trasgressori a cessare la violazione del divieto e, in caso di recidiva, provvederà ad allontanarli dal recinto di gioco.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 161/A

Il Consiglio Federale

- Vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2019/2020, che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;
- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
- viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2019/2020, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE  
Gabriele Gravira

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A

### Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 139/A del 17 giugno 2019, con il quale è stato pubblicato il Codice di Giustizia sportiva della FIGC;
- visto l'art. 48 del suddetto Codice che prevede in luogo della Tassa di Reclamo il Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;
- ravvisata l'urgenza e la necessità fissare il valore del suddetto contributo;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

### delibera

il Contributo di accesso alla giustizia sportiva di cui all'art. 48 del Codice di Giustizia Sportiva, sino a diversa determinazione del Consiglio Federale, è così fissato:

#### A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo

- |                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - per le società appartenenti alla LNP Serie A                                               | € 260,00 |
| - per le società appartenenti alla LNP Serie B                                               | € 260,00 |
| - per le società appartenenti alla Lega PRO                                                  | € 180,00 |
| - per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile                                | € 100,00 |
| - per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali                  | € 100,00 |
| - per le società appartenenti alla LND<br>partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali | € 78,00  |
| - per le società appartenenti al SGS                                                         | € 52,00  |
| - per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali                                    | € 80,00  |

#### B) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale

- |                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - per le società appartenenti alla LND<br>partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali | € 130,00 |
| - per le società appartenenti al SGS                                                         | € 62,00  |

#### C) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale

- |                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| - per le società appartenenti alla LNP Serie A                | € 1.000,00 |
| - per le società appartenenti alla LNP Serie B                | € 600,00   |
| - per le società appartenenti alla Lega PRO                   | € 400,00   |
| - per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile | € 250,00   |

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali                                           | € 250,00   |
| - per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores                                            | € 180,00   |
| - per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali                                           | € 180,00   |
| - per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali                                           | € 180,00   |
| <b>D) Reclami innanzi alla Corte Federale di Appello</b>                                            |            |
| - per le società appartenenti alla LNP Serie A                                                      | € 1.000,00 |
| - per le società appartenenti alla LNP Serie B                                                      | € 600,00   |
| - per le società appartenenti alla Lega PRO                                                         | € 400,00   |
| - per le società appartenenti alla Divisione calcio Femminile                                       | € 250,00   |
| - per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali                                           | € 250,00   |
| - per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores                                            | € 180,00   |
| - per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali                                           | € 180,00   |
| - per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali                                           | € 180,00   |
| <b>H) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale con procedura d'urgenza</b> |            |
| - per le società appartenenti alla LNP Serie A                                                      | € 1.300,00 |
| - per le società appartenenti alla LNP Serie B                                                      | € 900,00   |
| - per le società appartenenti alla Lega PRO                                                         | € 600,00   |
| - per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile                                       | € 350,00   |
| - per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali                                           | € 350,00   |
| - per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores Nazionali                                  | € 330,00   |
| - per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali                                           | € 330,00   |
| <b>F) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale Sezione disciplinare (art. 86 C.G.S)</b>              | € 1.000,00 |
| <b>G) Ricorsi al Tribunale Federale a livello territoriale (art. 94 C.G.S)</b>                      | € 50,00    |
| <b>H) Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche</b>             |            |
| - per le società appartenenti alla LNP Serie A                                                      | € 500,00   |
| - per le società appartenenti alla LNP Serie B                                                      | € 400,00   |
| - per le società appartenenti alla Lega PRO                                                         | € 300,00   |
| - per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile                                       | € 170,00   |
| - per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali                         | € 170,00   |
| - per le società appartenenti alla LND<br>partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali        | € 130,00   |
| - per le società appartenenti al SGS                                                                | € 78,00    |
| <b>I) Ricorsi innanzi al Tribunale Nazionale Federale – Sezione Tesseramenti</b>                    |            |
| - per le società appartenenti alla LNP Serie A                                                      | € 600,00   |
| - per le società appartenenti alla LNP Serie B                                                      | € 400,00   |
| - per le società appartenenti alla Lega PRO                                                         | € 300,00   |

|                                                                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile                                                           | € 170,00 |
| - per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali                                             | € 170,00 |
| - per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali                               | € 130,00 |
| - per le società appartenenti ai SGS                                                                                    | € 78,00  |
| <b>J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati</b>                                                    |          |
| - di società appartenenti alla LNP Serie A                                                                              | € 250,00 |
| - di società appartenenti alla LNP Serie B                                                                              | € 250,00 |
| - di società appartenenti alla Lega PRO                                                                                 | € 180,00 |
| - per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile                                                           | € 100,00 |
| - di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali                                                 | € 100,00 |
| - di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores                                        | € 90,00  |
| - di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali                                   | € 65,00  |
| - di società partecipanti ai campionati SGS                                                                             | € 31,00  |
| <b>K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza</b>                            |          |
| - di società appartenenti alla LNP Serie A                                                                              | € 330,00 |
| - di società appartenenti alla LNP Serie B                                                                              | € 330,00 |
| - di società appartenenti alla Lega PRO                                                                                 | € 230,00 |
| - per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile                                                           | € 130,00 |
| - di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali                                                 | € 130,00 |
| - di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores                                        | € 110,00 |
| - di società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali                                                                   | € 90,00  |
| <b>L) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell'Associazione Italiana Arbitri</b>               |          |
| - appartenenti ai ruoli CAN - A                                                                                         | € 250,00 |
| - appartenenti ai ruoli CAN - B                                                                                         | € 220,00 |
| - appartenenti ai ruoli CAN - PRO                                                                                       | € 180,00 |
| - appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5                                                                                     | € 100,00 |
| - appartenenti ai ruoli CAI                                                                                             | € 90,00  |
| - appartenenti ai ruoli Regionali                                                                                       | € 65,00  |
| - appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali                                                                           | € 31,00  |
| <b>M) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Dirigenti federali dinanzi agli organi di giustizia sportiva</b> |          |
|                                                                                                                         | € 250,00 |

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A

### ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI LE INFRAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 24 e 30 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Presidente Federale

ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 24 e 30 del Codice di Giustizia Sportiva entro l'inizio dei Campionati della stagione sportiva 2019/2020 e, comunque, ai procedimenti riguardanti i predetti illeciti e violazioni incardinati prima dell'inizio dei Campionati della stagione 2019/2020;

- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Capo IV del Titolo IV del Codice di Giustizia Sportiva;

visti gli artt. 85, comma 1, 103 comma 1 e 106, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva

delibera

di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, avviati o incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino all'avvio dei Campionati della stagione sportiva 2019/2020, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso il Tribunale Federale:

- il termine entro cui il Presidente del Tribunale fissa l'udienza è ridotto a 3 giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza di discussione è ridotto a 15 giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento;
- il termine previsto per il deposito di memorie, istanze e documenti è ridotto a 2 giorni prima della data fissata per l'udienza. Resta ferma la possibilità per l'incolpato, la Procura Federale e per gli altri interessati di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento fino a 3 giorni prima della data fissata per l'udienza di dibattimento;
- il termine che deve intercorrere tra l'avviso di fissazione dell'udienza e la data fissata per l'udienza è ridotto a 10 giorni;



- il termine previsto per la pubblicazione della decisione dalla adozione del dispositivo è ridotto a giorni 5.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Federale di Appello:

- il termine per presentare reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello è ridotto a 3 giorni;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Federale di Appello fissa l'udienza è ridotto a 2 giorni dalla ricezione del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza di discussione è ridotto a 10 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine previsto per il deposito di memorie, indicare mezzi di prova di cui intendono avvalersi e produrre documenti è ridotto a 2 giorni prima della data fissata per l'udienza. Resta ferma la possibilità per l'appellante, la controparte e per gli altri interessati di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento fino a 3 giorni prima della data fissata per l'udienza di discussione;
- il termine che deve intercorrere tra l'avviso di fissazione dell'udienza e la data fissata per l'udienza è ridotto a 7 giorni;
- il termine previsto per la pubblicazione della decisione dalla adozione del dispositivo è ridotto a giorni 5.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2019/2020

delibera

nella stagione sportiva 2019/2020, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere e/o rinnovare il tesseramento in deroga per non più di due calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE  
Gabriele Gravina